

	<p>COMUNE DI RAVENNA Servizio Appalti e Contratti U.O. Gare e Contratti LL.PP. Piazza del Popolo, 1 Ravenna www.comune.ra.it</p>	<p>Member of CISQ Federation</p>  <p>RINA  CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001</p>
---	---	--

Fascicolo 2022/6.5/103

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA _REV. 1

*[IN PUBBLICAZIONE SUL PORTALE DELLE GARE TELEMATICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE DAL 22.03.2023 AL 14.04.2023
in sostituzione del precedente posto in pubblicazione dal 10.03.2023]*

Con la determina dirigenziale del 21.03.2023 a firma del Dirigente del Servizio Appalti e Contratti, è stato approvato il presente bando-disciplinare di gara - rinominato "Bando-disciplinare di gara_REV. 1", che modifica il precedente (posto in pubblicazione dal 10.03.2023) esclusivamente con riferimento al paragrafo 7.2.2.

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA ROCCA BRANCALEONE - III Lotto di finanziamento – Riqualificazione e allestimento interno Arce, ex "Reintegrazione immagine e copertura dell' Arce" - IV Lotto di finanziamento – Opere esterne.
CIG 9660574DD9 - CUP C69G19000660005.

La presente procedura di gara verrà svolta interamente con modalità telematica come in seguito dettagliatamente indicato.

Trattandosi di beni immobili sottoposti alla tutela del D. lgs. 42/2004 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", il presente appalto è disciplinato dalle disposizioni della Parte II, Titolo VI, Capo III del D. lgs. 50/2016 (d'ora in poi anche Codice) (artt. da 145 e 151), dal D.M. 22.8.2017 n. 154 e dalle disposizioni di cui al DPR 207/2010 (d'ora in poi anche Regolamento) per la parte in vigore al momento pubblicazione del bando/disciplinare di gara.

La procedura di gara si svolgerà ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, comma 9, 60, 145 e seguenti del Codice dei Contratti.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI RAVENNA – Codice Fiscale/P.IVA 00354730392 - Piazza del Popolo n. 1 – Ravenna – Italia.

Procedura di affidamento: procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. sss) e dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, nel proseguo "Codice".

Tipologia: Appalto pubblico di lavori – CPV: 45454100-5 Lavori di restauro.

Criterio di aggiudicazione dell'appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice.

Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 1, lett. eeeee) e dell'art. 59 c. 5 bis e 148 comma 6 del Codice determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara.

Importo dell'appalto al netto di I.V.A.: € 3.250.000,00= come specificatamente descritto nel successivo paragrafo 3;

Responsabile del procedimento: E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del Codice, l'ing. Luca Leonelli - Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica (tel. 0544-482711).

DATA E ORA DI SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: il giorno 14/04/ 2023 alle ore 12:30.

DATA E ORA DELLA PRIMA SEDUTA DI GARA: il giorno 18/04/2023 alle ore 09.00.

L'appalto è realizzato in condizioni di lavoro dignitose lungo l'intera catena di fornitura ai sensi del D.M. Ambiente del 6.06.2012- Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici.

Il progetto è soggetto alle disposizioni dei criteri minimi ambientali di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 23.06.2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6.08.2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi" così come descritto negli elabora progettuali n. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 63, 64.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con la Legge 11 settembre 2020 n. 120, l'aggiudicazione dei lavori deve avvenire entro il termine di 4 mesi dalla data di dalla data di adozione della determina a contrattare.

INDICE DEL BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSE

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI E DISCIPLINA ACCESSO AGLI ATTI

- 3. OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI E IMPORTO**
- 4. TEMPO UTILE PER ULTIMARE I LAVORI**
- 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**
- 6. REQUISITI GENERALI**
- 7. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI CAPACITÀ TECNICA ED ECONOMICO FINANZIARIA**
- 8. AVVALIMENTO**
- 9. SUBAPPALTO**
- 10. GARANZIA PROVVISORIA**
- 11. SOPRALLUOGO**
- 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ANAC**
- 13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**
- 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**
- 15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**
- 16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "B" - OFFERTA TECNICA**
- 17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "C" - OFFERTA ECONOMICA**
- 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**
- 19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA "A" – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**
- 20. COMMISSIONE GIUDICATRICE**
- 21. APERTURA DELLE BUSTE "B" E "C" – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**
- 22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**
- 23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**
- 24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**
- 25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. PREMESSE

Il Comune di Ravenna, in esecuzione delle deliberazioni della Giunta Comunale n. 548 del 29.11.2022 e n. 641 del 29.12.2022 rispettivamente di approvazione del progetto definitivo/esecutivo in linea tecnica e di finanziamento della spesa, della determina Dirigenziale del Comune di Ravenna n. 445 del 7.03.2023, con la quale venivano apportate rettifiche ad alcuni elaborati progettuali, nonché della determinazione Dirigenziale del Comune di Ravenna a firma del Dirigente del Servizio Appalti e Contratti (determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016) pubblicata con la documentazione di gara, indice una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice, finalizzata alla conclusione del contratto di appalto in oggetto.

Il presente bando - disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Ravenna, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto in oggetto.

Il Responsabile del Procedimento, ing. Luca Leonelli, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del Codice in data 15/12/2022 ha validato il progetto esecutivo relativo ai lavori con provvedimento avente PG. 0260347/2022;

L'opera in oggetto è inserita nell'elenco annuale dei lavori pubblici 2022 – CUI L00354730392201900086 oltre che nel Piano Investimenti – anno 2022– Prog. 183.0 approvati con delibera C.C. n. 109 del 29/6/2021. La spesa fa carico sul cap 53804 art. 550 del Piano di Investimenti 2022/2024.

Così come indicato nel referto di avvio gara del 16.02.2023 (PG 33885/2022) il progetto è conforme agli strumenti urbanistici vigenti o adottati così come previsto dal combinato disposto dell'art. 21 del Codice e dall'art. 3, comma 2 del D.M. 24.10.20114.

Non essendosi ancora perfezionato, per cause impreviste e imprevedibili, il procedimento di nomina della Direzione Lavori, il Responsabile Unico del Procedimento attesta, ai sensi dell'art 4 DM 7 marzo 2018 n. 49, di aver verificato l'effettiva disponibilità e accessibilità dell'area e degli immobili interessati dai lavori, per cui la procedura di individuazione del contraente può essere avviata non sussistendo impedimenti al conseguente avvio dei lavori;

Luogo di esecuzione dei lavori: Via Rocca Brancaleone, nel Comune di Ravenna.

1.1 ACCESSO, REGISTRAZIONE ED UTILIZZO DELLA PROCEDURA TELEMATICA

La presente procedura di gara verrà svolta mediante apposito sistema informatico (di seguito "**piattaforma telematica**") accessibile all'indirizzo <https://appalti.comune.ra.it>. La componente della piattaforma telematica rivolta ad offrire funzionalità specifiche agli operatori economici verrà di seguito indicata anche come "**portale appalti**" nell'ambito del quale sono consultabili i seguenti manuali di istruzione per gli operatori economici stessi:

- nella sezione Informazioni - Accesso area riservata, il **manuale** Modalità e tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti;
- nella sezione Informazioni - Istruzioni e Manuali, il **manuale** Guida alla presentazione di offerte telematiche.

Si precisa che è possibile accedere al Portale Appalti mediante la modalità tradizionale, scegliendo "**Accedi con Username e Password**" oppure **tramite SPID**, seguendo le istruzioni indicate nel manuale "*Modalità e tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti*" presente nella sezione "Accesso area riservata" dello stesso Portale delle gare telematiche. Si fa presente che l'operatore economico già registrato sul Portale (quindi in possesso di username e password) potrà abilitare una persona fisica (seguendo le indicazioni di cui al paragrafo 3.8 del Manuale) ad operare sul Portale appalti per l'operatore economico stesso; tale persona fisica potrà entrare nel sistema con il proprio Spid personale.

Tuttavia si segnala di prestare attenzione a tale modalità perché il Portale appalti è strutturato in modo tale da consentire l'abilitazione ad una sola utenza (cioè una sola persona fisica) per ogni operatore economico.

Si precisa che in caso di conflitto tra le previsioni contenute nei manuali e quelle contenute nel presente disciplinare, prevalgono sempre queste ultime.

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente **registrarsi sul Portale Appalti** - raggiungibile all'indirizzo sopra indicato o dalla Home page del sito istituzionale del Comune di Ravenna dal banner "Portale delle gare telematiche" - cliccando su Registrati nella sezione Area Riservata.

La registrazione è effettuata una tantum e consentirà all'operatore economico l'accesso alla sua AREA RISERVATA anche in caso di partecipazione a future procedure telematiche bandite dal Comune di Ravenna. Per registrarsi regolarmente, gli operatori economici dovranno disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da indicarsi nell'apposito campo dei form di registrazione.

Qualora gli operatori, in sede di registrazione, indichino un indirizzo PEC erraneo o non funzionante oppure indichino un indirizzo di posta elettronica non certificata:

- si assumeranno l'intera responsabilità del mancato ricevimento delle notifiche di ricevuata delle proprie offerte e/o comunicazioni e/o delle notifiche delle comunicazioni della stazione appaltante tramite pec;
- il **domicilio digitale speciale dell'operatore** si intenderà eletto presso l'area comunicazioni della piattaforma;
- tutte le comunicazioni della stazione appaltante si intenderanno quindi giuridicamente valide e vincolanti per gli operatori economici anche con un solo inserimento nell'Area Comunicazioni della piattaforma riferita alla presente procedura.

Si consiglia di ultimare la registrazione al Portale in tempo utile rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si precisa che l'operatore economico è l'unico responsabile delle informazioni e dei dati inseriti nella piattaforma telematica in fase di registrazione. Si raccomanda pertanto di verificare la correttezza di tutti i dati inseriti ed in particolare dell'indirizzo di posta elettronica certificata. In caso di errore, come sopra indicato, gli operatori economici offerenti non potranno ricevere PEC di notifica di avvenuto inserimento di comunicazioni e/o richieste della stazione appaltante nell'area comunicazioni del Portale e non potranno ricevere la notifica di corretto recepimento dell'offerta alla piattaforma telematica.

Con il completamento della registrazione gli operatori economici accetteranno integralmente le Regole di utilizzo della piattaforma telematica visionabili nelle pagine del Portale dopo la compilazione dei form richiesti per la registrazione.

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura, per tutte le problematiche inerenti la registrazione a sistema e gli aspetti informatici relativi al caricamento e/o trasmissione delle offerte potranno rivolgersi al Call Center tramite:

- **Tel. 0422 267755 nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,30**
- **mail: service.appalti@maggioli.it**
- **oppure tramite la sezione del portale "Assistenza tecnica".**

Si fa presente che:

- in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'articolo 45, co. 2, lettere b) e c) del Codice dei Contratti, il **consorzio sarà l'unico soggetto che potrà operare nella piattaforma telematica**, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;

- in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all'articolo 45, co. 2, lettere d), e), f) e g) del Codice dei Contratti, **l'impresa indicata come mandataria/capogruppo sarà l'unico soggetto che potrà operare nella piattaforma telematica**, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito, "R.T.I." o "R.T."), il consorzio o il Gruppo Europeo di Interesse Economico (di seguito, "G.E.I.E.").

1.2 PRESENTAZIONE DI OFFERTA

Una volta eseguita la registrazione l'operatore dovrà **accedere alla propria AREA RISERVATA, selezionare la gara oggetto del presente disciplinare** (identificabile tramite l'oggetto e/o il codice CIG) e procedere alla presentazione dell'offerta seguendo le indicazioni contenute al paragrafo 4 della "**Guida alla presentazione di offerte telematiche**".

Nel caso di partecipazione in R.T.I. la mandataria, giungendo alla videata 'Forma di partecipazione' dovrà indicare 'Sì' al quesito "L'impresa partecipa come mandataria di un raggruppamento temporaneo?" e proseguire con le informazioni richieste riguardanti gli altri operatori costituenti il raggruppamento.

Gli operatori economici, dopo aver correttamente presentato offerta tramite il portale appalti, riceveranno una PEC di conferma, all'indirizzo indicato in sede di registrazione / profilazione, dell'avvenuta ricezione dell'offerta stessa e del relativo numero di protocollo.

1.3 DOTAZIONE INFORMATICA PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

Si precisa che per la partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente svolta in modalità telematica è necessario che tutti gli operatori interessati siano in possesso della **dotazione informatica** (hardware e software) indicata al paragrafo 2 del Manuale Modalità e tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti".

Fra le altre cose si segnala, in particolare, la necessità di essere in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di utilizzare, da parte di un legale rappresentante o procuratore del soggetto che intenda partecipare alla procedura, una firma digitale generata mediante un dispositivo sicuro per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e accreditato ai sensi del REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 luglio 2014 e dell'art. 29 del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

Si precisa che il sistema, pur accettando anche formati diversi, è in grado di verificare automaticamente la validità della firma all'atto dell'inserimento della documentazione, e segnalare all'offerente l'eventuale invalidità, solo se viene utilizzato il formato di firma digitale CADES (.p7m).

Tutta la documentazione caricata nella piattaforma telematica (dichiarazioni, documenti e offerte) dagli operatori economici relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, verranno considerati come carenti di sottoscrizione qualora siano firmati con certificati di firma digitale non validi, scaduti o rilasciati da organismi non inclusi nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'AgID.

Gli operatori economici al momento del caricamento delle offerte sul portale appalti dovranno rispettare i limiti dimensionali, sia dei singoli file che per l'insieme dei file relativi ad una intera busta, indicati nel portale stesso (per i singoli file il limite è di 50 MB mentre l'intera busta telematica il limite è di 100 MB). **In ogni caso** si raccomanda, al fine di evitare appesantimenti nell'attività di caricamento, di scegliere formati grafici e risoluzioni tali da rendere i file di dimensioni contenute.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI E DISCIPLINA DELL'ACCESSO AGLI ATTI

La **documentazione di gara** comprende gli **Elaborati Progettuali** che compongono il progetto esecutivo posto a base di gara approvato dalla deliberazione della Giunta Comunale citata nelle premesse, nonché il presente **Bando - Disciplinare di gara** e relativi allegati, vale a dire:

(da inserire nella busta telematica A - documentazione amministrativa)

- **Modello 1-** Istanza di partecipazione alla gara (d'ora in poi **Mod. 1**)
- **Modello 1-bis**_per RTI costituende (d'ora in poi **Mod. 1-bis**) ;
- **Modello 2**_Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) conforme al modello pubblicato sulla GURI n. 170 del 22/7/16 (d'ora in poi **Mod. 2- DUGE**) ;
- **Modello 3**_elenco soggetti di cui agli art. 80 co 3 codice e art 85 Dlgs 159/2011 (d'ora in poi **Mod. 3**);
- **Modello 4**_Ulteriori dichiarazioni ai sensi dell'art. 80 commi 1, 4 e 5 Codice (d'ora in poi **Mod. 4**);
- **Modello 4-bis**_dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art 80 co. 3 del Codice (d'ora in poi **Mod. 4-bis**).
- il **Modello per l'attestazione dell'assolvimento della imposta di bollo**;

(da inserire nella busta telematica B - offerta tecnica)

- **Mod. 6**_Offerta tecnica - relativa ai criteri di valutazione di natura "tabellare";

(da inserire nella busta telematica C - offerta economica)

- **Mod. 5**_Offerta economica;

ed inoltre:

- il **Protocollo d'intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici**, approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione del 9.6.2020 (prot. Verb. 243):
- il **Modello per la giustificazione dei prezzi**, la cui compilazione verrà richiesta all'operatore economico sottoposto a verifica di anomalia dell'offerta.

La suddetta documentazione di gara è disponibile sul Portale appalti (raggiungibile dalla Home page del sito istituzionale del Comune di Ravenna "cliccando" su "Bandi , Concorsi" e successivamente su "Portale delle gare telematiche- bandi e avvisi soggetti al d.lgs. 50/2016"), nella sezione dedicata alla presente procedura nella quale è altresì presente il link per accedere agli atti della procedura pubblicati ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. lgs. 50/2016

I documenti informatici pubblicati costituenti il progetto, sono conformi a quelli approvati con la delibera di Giunta Comunale di approvazione del progetto di cui in premessa, con le modifiche intervenute a seguito di approvazione della determina dirigenziale del Comune di Ravenna n. 3068/2022, disponibili ai seguente **link**:

<https://cloud.comune.ra.it/owncloud/s/ttSbHrMg2uBXrF2>

sia in formato pdf sia p7m, anche se solo questi ultimi (firmati digitalmente) hanno valore legale e prevalgono in caso di discrasia su quelli in formato pdf.

2.1 Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del Codice e della delibera attuativa dell'ANAC n. 464 del 27 luglio 2022, attraverso l'utilizzo della BDNCP (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici).

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara dovranno **registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.**

Il servizio **Fascicolo Partecipazione** è l'applicazione dedicata agli Operatori Economici del sistema FVOE.

Il servizio, previa registrazione, consente l'inserimento del CIG della procedura di affidamento cui l'Operatore Economico intende partecipare e **rilascia il "PASSOE"**, il documento che rappresenta lo **strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori**, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

Si rinvia anche a quanto precisato al successivo paragrafo 7.1.2

2.2 Informazioni e chiarimenti

È possibile richiedere chiarimenti e formulare quesiti sulla presente procedura **esclusivamente tramite la piattaforma telematica entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno 2 (due) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, sempre mediante **la piattaforma telematica**.

È possibile ottenere **chiarimenti di natura amministrativa** contattando i seguenti referenti dell'U.O. Gare e Contratti: tel 0544-482267 e/o tel. 0544-482078 e/o tel. 0544-482122, qualora sussistano effettive difficoltà e/o incertezze interpretative della disciplina di gara e delle modalità di compilazione dei documenti allegati (modelli dichiarativi) al presente disciplinare.

È possibile ottenere **chiarimenti di carattere tecnico** sul presente appalto rivolgendosi al RUP della gara, **ing. Luca Leonelli 0544-482711.**

Le risposte della stazione appaltante alle richieste di chiarimenti saranno comunicate agli operatori **esclusivamente tramite il Portale Appalti.**

2.3 Comunicazioni fra Stazione Appaltante ed Operatori Economici – disciplina dell'accesso agli atti

2.3_A - gara telematica

L'indirizzo PEC indicato dagli operatori economici offerenti al momento della profilazione / registrazione nel portale appalti sarà quello utilizzato dalla stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 6, del d.lgs. 50/2016, per le comunicazioni di cui ai commi 2-bis e 5 del medesimo articolo 76 del Codice.

Trattandosi di gara telematica, le comunicazioni della stazione appaltante relative alla procedura di appalto in oggetto - comprese anche le comunicazioni di cui all'art. 76, commi 2-bis e 5, del d.lgs. 50/2016 – saranno effettuate agli operatori principalmente tramite il portale appalti e saranno da questi visibili e reperibili nell'area riservata (ossia l'area visibile dopo l'inserimento dei codici di accesso) del portale appalti stesso. In ogni caso, per tutte le comunicazioni e richieste inoltrate dalla stazione appaltante agli operatori economici offerenti tramite il portale appalti, comprese anche le comunicazioni di cui al periodo precedente, sarà spedito anche un **avviso tramite PEC**, all'indirizzo indicato dall'operatore al momento della profilazione / registrazione, che informerà gli operatori stessi dell'avvenuta immissione nel portale appalti di comunicazioni e/o richieste e dei relativi oggetti. Al riguardo è compito e responsabilità degli operatori economici registrare con tempestività nel portale appalti (entrando nell'Area riservata, nell'Area personale, sezione "Profilo" - "I tuoi dati") i nuovi indirizzi PEC in caso di intervenute modifiche degli stessi non potendo imputare alla stazione appaltante nessuna responsabilità in caso di mancati recapiti delle comunicazioni a causa di invii di PEC ad indirizzi non più validi.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di malfunzionamenti del portale appalti od in altri casi particolari, di effettuare una o più delle comunicazioni inerenti la presente procedura di affidamento, comprese le comunicazioni di cui sopra, mediante PEC agli indirizzi riportati nei certificati CCIAA degli operati economici.

Si ribadisce che le comunicazioni saranno comunque sempre visibili nell'Area riservata del portale appalti (nell'Area personale, sezione "Servizi" - "Comunicazioni") e, pertanto, si raccomanda all'operatore economico di prendere sistematicamente visione, anche nell'ambito delle specifiche pagine relative alla presente procedura, al fine di monitorarne l'avanzamento.

Si invitano gli operatori economici ad utilizzare, per tutte le **comunicazioni alla stazione appaltante**, esclusivamente l'apposita funzionalità del portale appalti presente nella sezione relativa alla presente procedura di affidamento. Tale modalità offre agli operatori economici tutte le garanzie di un invio tramite PEC, in quanto, successivamente alla trasmissione della comunicazione il portale invierà automaticamente all'operatore economico una notifica via PEC di avvenuta ricezione con indicazione anche del protocollo acquisito dalla comunicazione stessa.

Il portale appalti invia le PEC automatiche di notifica dell'avvenuta ricezione delle offerte dalla casella "noreply_gare@pec.comune.ra.it" e le PEC automatiche di notifica dell'avvenuta ricezione delle comunicazioni successive dalla casella "noreply_gare@pec.comune.ra.it". SI INVITANO GLI OPERATORI A NON INVIARE DIRETTAMENTE PEC A TALI CASELLE (NOREPLY) ESSENDO LE STESSE ADIBITE ESCLUSIVAMENTE ALLE NOTIFICHE AUTOMATICHE DEL PORTALE APPALTI. ALLE EVENTUALI PEC INVIATE DAGLI OPERATORI ECONOMICI DIRETTAMENTE A TALI CASELLE NON POTRA' ESSERE PERTANTO ATTRIBUITO NESSUN VALORE LEGALE.

Qualora un operatore economico si trovasse nell'impossibilità di inviare la propria offerta tramite il portale appalti dovrà contattare l'assistenza con le modalità sopra indicate alla sezione "Accesso, registrazione ed utilizzo della piattaforma telematica>> delle presenti Premesse ed, eventualmente, segnalare il malf funzionamento al RUP e agli altri contatti indicati nel disciplinare di gara.

Qualora un operatore economico si trovasse nell'impossibilità di inviare comunicazioni tramite il portale appalti a causa di malfunzionamenti dello stesso potrà inviare una PEC al seguente indirizzo: contrattilavori.comune.ravenna@legalmail.it

2.3_B – indicazioni generali

Le pubblicazioni degli atti della presente procedura di affidamento e di quelli della successiva fase esecutiva ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016 (con la sola eccezione degli atti di esclusione di concorrenti contenenti dati giudiziari o altri dati personali non divulgabili ai sensi della vigente normativa che saranno comunicati solo ai diretti interessati), **saranno effettuate nella sezione amministrazione trasparente del sito della stazione appaltante** (al percorso: <https://www.comune.ra.it/> – sezione "Bandi e concorsi" – "Riepilogo contratti per anno con le info ex art. 1 co. 32 primo periodo legge 190/2012 e relativi atti ex art. 29 d.lgs. 50/2016 della presente procedura") **raggiungibile al seguente link diretto:**

<https://extranet.comune.ra.it/opengovweb/ravenna/entrypoint190.aspx?id=20239660574DD9>

Per gli atti soggetti a comunicazione d'ufficio ai sensi dell'art. 76 commi 2-bis e 5 del d.lgs. 50/2016, della pubblicazione nella suddetta sezione del sito internet della stazione appaltante ne sarà data specifica comunicazione agli operatori individuati nello stesso quinto comma del citato art. 76 tramite il portale appalti con notifica via PEC all'indirizzo indicato dagli operatori al momento della registrazione al sistema.

Per gli altri atti della procedura di affidamento non soggetti a comunicazione d'ufficio ai sensi dell'art. 76 commi 2-bis e 5 del d.lgs. 50/2016 (come a titolo esemplificativo il *provvedimento di nomina della commissione giudicatrice* in caso di gare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'eventuale *provvedimento di attestazione di efficacia dell'aggiudicazione* nel caso di adozione dell'aggiudicazione prima della verifica dei prescritti requisiti ex art. 32 comma 7 del d.lgs. 50/2016, l'*avviso di esito di gara* di cui all'art. 1 comma 2 ultimo periodo del DL 76/2020e s.m.i. in caso di procedure negoziate) **è onere degli operatori economici** consultare la suddetta sezione del sito internet della stazione appaltante con frequenza per rimanere tempestivamente aggiornati. Pertanto, come sarà ribadito anche al successivo paragrafo 2.3_C, **la conoscenza legale di questi atti** si presume avere decorrenza dalla relativa data di pubblicazione degli stessi nella sezione amministrazione trasparente.

In conseguenza di quanto sopra - essendo chiarita nel presente disciplinare di gara la modalità di pubblicazione dei suddetti atti relativi alla presente procedura –**viene richiesto agli operatori economici di accettare esplicitamente nell'istanza di partecipazione alla presente gara le suddette modalità di comunicazione e pubblicazione** degli atti della procedura da parte della stazione appaltante.

Inoltre, gli operatori economici dovranno presentare le eventuali istanze di accesso alla documentazione istruttoria, acquisita agli atti della stazione appaltante, richiamata o su cui si fondano gli atti oggetto di pubblicazione con tempestività a decorrere dal momento della relativa pubblicazione nelle forme sopra indicate (si veda in proposito quanto precisato al successivo paragrafo 2.3_C).

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di profilazione sul portale, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite il portale appalti ovvero tramite l'indirizzo PEC contrattilavori.comune.ravenna@legalmail.it e l'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella profilazione sul portale appalti.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

2.3_C – indicazioni relative ad eventuali accessi agli atti

Richiamata la sentenza 12/2020 dell'Adunanza Plenaria nella quale – **ai fini della decorrenza del termine di impugnazione – a parere del Collegio rilevano:**

- a) le regole che le Amministrazioni aggiudicatrici devono rispettare in tema di *'Informazione dei candidati e degli offerenti'*;
- b) le regole sull'accesso informale (contenute in termini generali nell'art. 5 del d.P.R. n. 184 del 2006), esercitabile – anche quando si tratti di documenti per i quali la legge non prevede espressamente la pubblicazione - non oltre il termine previsto dall'art. 76, prima parte del comma 2, del 'secondo codice';
- c) le regole (contenute nell'art. 29, comma 1, ultima parte, del 'secondo codice') sulla pubblicazione degli atti, completi dei relativi allegati, *'sul profilo del committente'*, il cui rispetto comporta la conoscenza legale di tali atti, poiché l'impresa deve avere un comportamento diligente nel proprio interesse.

Con la citata sentenza l'Adunanza Plenaria ha affermato i seguenti principi di diritto:

- a) *il termine per l'impugnazione dell'aggiudicazione decorre dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, tra cui devono comprendersi anche i verbali di gara, ivi comprese le operazioni tutte e le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte presentate, in coerenza con la previsione contenuta nell'art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016;*
- b) *le informazioni previste, d'ufficio o a richiesta, dall'art. 76 del d.lgs. n. 50 del 2016, nella parte in cui consentono di avere ulteriori elementi per apprezzare i vizi già individuati ovvero per accertarne altri, consentono la proposizione non solo dei motivi aggiunti, ma anche di un ricorso principale;*
- c) *la proposizione dell'istanza di accesso agli atti di gara comporta la 'dilazione temporale' quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l'offerta dell'aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta;*
- d) *la pubblicazione degli atti di gara, con i relativi eventuali allegati, ex art. 29 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è idonea a far decorrere il termine di impugnazione;*
- e) *sono idonee a far decorrere il termine per l'impugnazione dell'atto di aggiudicazione le forme di comunicazione e di pubblicità individuate nel bando di gara ed accettate dai partecipanti alla gara, purché gli atti siano comunicati o pubblicati unitamente ai relativi allegati.*

In relazione a quanto sopra richiamato **si forniscono le seguenti precisazioni in merito alle tempistiche cui gli operatori economici dovranno attenersi nel caso in cui intendano proporre istanze di accesso** alla documentazione istruttoria acquisita dalla stazione appaltante o ad atti endoprocedimentali che non sono stati oggetto né di pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente del sito della stazione appaltante né sono stati trasmessi unitamente alle comunicazioni d'ufficio ai sensi dell'art. 76 comma 2-bis e comma 5 del Codice.

In particolare gli operatori economici interessati **sono tenuti a proporre le eventuali istanze di accesso** alla suddetta documentazione o atti non pubblicata/i o non trasmessa/i **entro 15 giorni decorrenti:**

- per gli atti e i documenti prodromici e/o presupposti all'adozione degli atti soggetti alle comunicazioni d'ufficio ai sensi dell'art. 76 comma 2-bis e comma 5 del Codice, **dal giorno in cui hanno ricevuto la comunicazione di questi ultimi tramite il portale appalti (con relativa notifica via PEC della comunicazione stessa);**
- per gli atti e i documenti prodromici e/o presupposti all'adozione degli atti **non soggetti** alle comunicazioni d'ufficio, ma pubblicati su sito internet del Comune, dalla data di pubblicazione di questi ultimi nella sezione amministrazione trasparente del sito della stazione appaltante di cui al precedente paragrafo 2.3_B (dalla quale, relativamente alla presente procedura, si assume decorrere la piena conoscenza legale).

Quindi, a titolo esemplificativo e fatto salvo quanto prescritto dall'art. 53 del Codice, potrà essere presentata richiesta di accesso:

- alla proposta di aggiudicazione del RUP e/o alle giustificazioni presentate dall'aggiudicatario (essendo prodromici all'adozione dell'aggiudicazione) entro il termine di 15 gg. decorrente dalla comunicazione dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 76 comma 5 lettera a) del Codice;
- ai documenti acquisiti a comprova dei requisiti, prodromici all'adozione dell'attestazione di efficacia dell'aggiudicazione, entro il suddetto termine di 15 gg. con decorrenza dalla pubblicazione dell'attestazione di efficacia dell'aggiudicazione nella sezione amministrazione trasparente del sito della stazione appaltante.

Il termine di cui sopra (15 giorni) si ritiene, anche alla luce di quanto sopra disciplinato e chiarito, incidente sul termine di decadenza dell'art 120 c.p.a. ed è individuato estendendo analogicamente il termine previsto dall'art. 76, comma 2 del Codice per la pubblica amministrazione. Tale limite temporale, come hanno osservato diverse pronunce giurisprudenziali

(tra le quali TAR Catanzaro Sez I 22/02/2021 n.359), risulta imprescindibile per evitare che il termine di impugnazione sia rimesso alle iniziative di ostensione (consapevoli o meno) dell'operatore economico con inaccettabili conseguenze di incertezza sulla stabilità degli atti della procedura di evidenza pubblica e di conseguenza sui tempi del contratto.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI ED IMPORTO

L'intervento relativo al III LOTTO di finanziamento (Riqualificazione e allestimento interno Arce, ex "Reintegrazione immagine e copertura dell'Arce") consiste nella riqualificazione e valorizzazione dello spazio interno dell'Arce mediante la creazione di un'arena per spettacoli all'aperto, comprensiva dei servizi necessari alla sua fruizione; il IV LOTTO di finanziamento (Opere esterne) prevede la pavimentazione del piazzale in fregio alla Rocca e sistemazione della rampa di accesso da via Rocca Brancaleone, nonché la nuova illuminazione esterna per la valorizzazione architettonica del Bene Monumentali.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto posto a base di gara e di quanto offerto in sede di gara dall'aggiudicatario.

3.1. L'appalto non è suddiviso in lotti visto l'art. 51, comma 1 del Codice in quanto lo stesso già rappresenta un intervento singolo per tipologia di prestazioni e funzionalità e pertanto funzionalmente ed economicamente non ulteriormente suddivisibile.

3.2 L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni con i seguenti importi:

Lavorazioni	Cat.	Importo in euro (comprensivo degli oneri sulla sicurezza)	% (sull'importo totale a base di gara)	Indicazioni ai fini della gara			
				Prev. o Scorpor.	Qualif. Obbligatoria	SIOS	Avvalimento
Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela (sono comprese le prestazioni in economia)	OG2	2.502.195,81	76,99%	P	SI	NO	NO
Componenti strutturali in acciaio	OS18A	528.166,68	16,25%	S	SI	SI	NO
Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	OG10	219.637,51	6,76%	S	SI	NO	NO
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI IN APPALTO (compresi oneri sulla sicurezza e lavori in economia)		3.250.000,00	100,00 %				

3.3 Finanziamento.

I lavori sono finanziati interamente da parte del Ministero della Cultura nell'ambito del Piano Strategico "Grandi Progetti Beni culturali" – annualità 2019, intervento di "Recupero e valorizzazione della Rocca Brancaleone di Ravenna" suddiviso in 4 lotti di finanziamento; per i lotti di finanziamento III e IV, oggetto del presente appalto, l'importo del finanziamento è di 4.173.477,91 euro. Ad oggi sono stati rispettati i tempi e le procedure di competenza imposti affinché l'erogazione del finanziamento a favore del Comune avvenga nei tempi e con le modalità previste.

3.4 L'importo del presente appalto ammonta complessivamente ad € 3.250.000,00=, Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi, di cui € 111.351,90= per oneri per la sicurezza da PSC, non soggetti a ribasso d'asta ed € 150.000,00= per lavori in economia, per cui **l'importo a base d'asta (importo soggetto a ribasso d'asta) è pari ad € 2.988.648,10=.**

3.5 Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice, come specificato nell'elaborato 8 - Stima Incidenza manodopera, il costo della manodopera è pari a circa il 23,033% dei lavori soggetti a ribasso d'asta ed è pari ad € 714.200,43;

3.6 Il contratto sarà stipulato **a misura** ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett eeeee) del Codice. I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto. L'importo delle prestazioni può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fatte salve le condizioni previste dal Capitolato speciale.

L'eventuale **revisione dei prezzi** di contratto potrà essere riconosciuta nei termini di cui all'art. 29 comma 4 del DL 4/2022 alle condizioni e secondo le modalità descritte all'art. 31 del Capitolato speciale d'appalto (**Codice Elaborato CSA- R1**).

3.7 Vincoli esecutivi e particolari condizioni di appalto

Gli operatori economici, in sede di presentazione dell'offerta, dovranno dichiarare l'impegno ad accettare:

1) l'avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza – ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016 - anche nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120. In ogni caso l'amministrazione si riserva di chiedere la stipula del contratto nei giorni immediatamente successivi al decorso del termine dilatorio (cd. "stand still"); in caso di mancata disponibilità alla stipula, l'aggiudicatario incorrerà in grave responsabilità precontrattuale, con possibile revoca dell'aggiudicazione in danno;

2) che la responsabilità della produzione/detenzione di rifiuti speciali eventuali, che dovessero prodursi nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto, **rimane totalmente a carico dell'appaltatore** e che rimangono a capo dell'appaltatore non solo le operazioni di recupero, trasporto e corretto smaltimento degli eventuali rifiuti prodotti, ma anche gli adempimenti amministrativi attribuiti dal D.Lgs. 152/2006 al produttore/detentore. La Stazione appaltante declina ogni responsabilità derivante dal mancato rispetto da parte dell'appaltatore della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti e precisa che le previsioni di cui al presente punto verranno inserite nel contratto di appalto.

3) nell'ambito delle lavorazioni oggetto del presente appalto sono o potrebbero essere presenti attività riconducibili a quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1, comma 53 della legge 190/2021 quali: a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri.

La realizzazione delle stesse deve quindi essere effettuata da **operatori economici iscritti alle white list di cui al comma 52 del medesimo articolo (DPCM 18.04.2013)**. Qualora le suddette prestazioni lavorative previste dall'art. 1, comma 53 della legge 190/2012, siano affidate in subappalto e/o tramite sub contratto, l'appaltatore dovrà indicare, prima della loro esecuzione, chi eseguirà le prestazioni medesime. Per tutti i contratti o subcontratti che prevedano lavorazioni per le quali l'art. 1 comma 53 della legge 190/2021 richieda l'iscrizione alla white list, prima del deposito del contratto di subappalto o della comunicazione dei sub-contratti che non sono subappalti, è obbligo dimostrare l'iscrizione del subappaltatore alla white list.

4) Per quanto riguarda il possesso delle abilitazioni di cui all'art 1, comma 2 del DM 37/08, si precisa che:

- per le lavorazioni riconducibili alla cat. OG2, si richiede obbligatoriamente il possesso dell'abilitazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, del DM 37/08 lett. a), b), c), d), f), g);

- per le lavorazioni riconducibili alla cat. OS18A, si richiede obbligatoriamente il possesso dell'abilitazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, del DM 37/08 lett. a);

-per le lavorazioni riconducibili alla cat. OG10, trattandosi di soli impianti di pubblica illuminazione, non si ricade nei dettami del DM 37/08 bensì al termine dei lavori dovrà presentata una dichiarazione di conformità ai sensi del DM 186/68:

Inoltre, per quanto riguarda le **abilitazioni di cui all'art. 9 del DPR 43/2012**, si precisa che per le lavorazioni riconducibili alla cat. OG2 se ne richiede obbligatoriamente il possesso.

Il concorrente aggiudicatario (singolo o associato) dovrà obbligatoriamente dimostrare, al momento della conclusione del contratto o comunque prima della consegna lavori, di possedere in proprio o tramite terze imprese le suddette abilitazioni di cui al presente punto 4, esponendosi, in caso contrario, a grave inadempimento comportante la risoluzione del contratto in danno (in caso di contratto già stipulato) o alla revoca dell'aggiudicazione con escussione della garanzia provvisoria per impossibilità di addivenire alla stipula per fatto imputabile all'aggiudicatario (in caso di consegna lavori sotto la riserva di legge).

5) sia per sé che per i propri subappaltatori ed esecutori che l'esecuzione delle opere sarà conforme a quanto previsto nel progetto, ai sensi dell'art. 11 del CSA;

4. TEMPO UTILE PER ULTIMARE I LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato **in giorni 500 (cinquecento)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (art. 14 del CSA).

Nel calcolo dei termini di cui sopra è tenuto conto delle ferie contrattuali, delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, come modificato dalla L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020, **qualora il consorziato designato sia a sua volta un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del Codice, quest'ultimo è tenuto ad indicare anch'esso in sede di offerta i consorziati per i quali concorre.**

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatte salve le eccezioni disposte dai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice.

Si puntualizza che, ai sensi dell'art. 110 comma 4 del Codice dei Contratti - così come modificato dall'art. 2, comma 1, della legge n. 55 del 2019, poi dall'art. 372, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019, in attuazione della delega conferita dall'art. 1 della legge n. 155 del 2017 - alle imprese che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'articolo 40 del "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" di cui al D. Lgs. 12.1.2019 n. 14, **si applica l'articolo 95 del dello stesso "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza".**

Ai sensi dell'art. 95, commi 3, 4, 5 del "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza", **successivamente al deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo, la partecipazione a procedura di affidamento a contratti pubblici deve essere autorizzata dal competente Tribunale.**

Dopo il decreto di apertura della procedura di concordato preventivo deve essere autorizzata dal Giudice Delegato, acquisito il parere del Commissario Giudiziale, ove nominato.

L'autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Fermo restando quanto sopra, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in un raggruppamento temporaneo di imprese, purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, tra il momento del deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 40 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ed il momento del deposito del decreto di apertura della procedura di concordato preventivo, previsto dall'articolo 47 dello stesso codice, è sempre necessario l'avalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'autorizzazione a partecipare alle gare autorizzata dal giudice delegato, trattandosi di un requisito di ammissione, **ricade nell'ambito di applicazione del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice dei Contratti, fermo restando che tale autorizzazione deve essere antecedente al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.**

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare la domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle

imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono **cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice**. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato **incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165** a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

7. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI CAPACITÀ TECNICA ED ECONOMICO FINANZIARIA (QUALIFICAZIONE)

7.1 I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti indicati ai successivi punti 7.1.1 e 7.1.2:

7.1.1 Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione al registro delle imprese della CCIAA competente per territorio ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis). In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art 49 del Codice, tale requisito deve esser dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito.

7.1.2 Requisiti di qualificazione

a) Per quanto riguarda le lavorazioni relative alla categoria prevalente OG2:

si richiede il **possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA)** regolarmente autorizzata, in corso di validità, **che documenti**, ai sensi dell'art. 61 e dell'Allegato A del Regolamento e dell'art. 63, comma 1 dello stesso Regolamento **la qualificazione nella categoria OG2 con classifica adeguata ai lavori da assumere.**

Per quanto riguarda tale categoria OG2 si puntualizza che:

- per tali lavorazioni - visto l'art. 146, comma 3 del Codice dei Contratti - **non è ammesso l'istituto dell'avvalimento.**
- trattandosi di categoria prevalente **non è ammesso il subappalto qualificatorio.**

b) Per quanto riguarda le lavorazioni relative alla categoria scorporabile OS18A (categoria SIOS > del 10% e > di € 150.000=):

si richiede possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di **attestazione (SOA)** regolarmente autorizzata, in corso di validità, **che documenti**, ai sensi dell'art. 61 dell'Allegato A del Regolamento e dell'art. 63, comma 1 del Regolamento, **la qualificazione nella categoria OS18A con classifica adeguata ai lavori da assumere.**

Essendo le lavorazioni di tale categoria scorporabile **superiore al 10% dell'importo totale dei lavori, in relazione ad esse** - visto l'art. 1, comma 2 del DM 248/2016 e l'art. 89 comma 11 e l'art. 146 comma 3 del Codice dei Contratti - **non è ammesso l'istituto dell'avvalimento.**

b) Per quanto riguarda le lavorazioni relative alla categoria scorporabile OG10 (categoria > di € 150.000=), si richiede possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di **attestazione (SOA)** regolarmente autorizzata, in corso di validità, **che documenti**, ai sensi dell'art. 61 dell'Allegato A del Regolamento e dell'art. **63, comma 1 del Regolamento, la qualificazione nella categoria OG10 con classifica adeguata ai lavori da assumere.**

Per tali lavorazioni non è ammesso l'avvalimento, ai sensi dell'art. 146 comma 3 del Codice.

Subappalto qualificatorio

Qualora l'operatore economico, singolo o associato, non possieda i requisiti di qualificazione per la/e **categoria/e scorporabile/i a qualificazione obbligatoria OS18A e/o OG10**, dovrà obbligatoriamente, **a pena di esclusione**, indicare nell'offerta di voler **subappaltare** le relative lavorazioni per le quali non possieda la qualificazione richiesta a soggetti che ne siano in possesso (**subappalto "qualificatorio"**).

In tal caso, ai sensi dell'art. 92 comma 1, secondo periodo, del Regolamento, **i requisiti relativi alla/e categoria/e scorporabile/i non posseduti dall'impresa, devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.**

In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, l'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti sopra richiesti.

Qualora invece l'operatore economico, singolo o associato, sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti con il presente disciplinare di gara per le suddette lavorazioni delle categorie scorporabili, il subappalto delle stesse è facoltativo (**subappalto "facoltativo"**).

Si rammenta che in applicazione dell'art. 216 comma 14 del Codice, in attesa dell'adozione delle linee guida ANAC di cui all'art. 83 comma 2 secondo periodo del Codice, alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III (artt. da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese), nonché gli allegati e le parti ivi richiamate del Regolamento.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento. Si precisa che in caso di RTI verticali o orizzontali, la previsione di cui all'art. 61 comma 2 del d.P.R. n. 207/2010 - secondo cui la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto si applica anche alle imprese raggruppate a condizione che le stesse siano qualificate per una classifica pari almeno ad un quinto dell'importo dei lavori della categoria di lavori per la quale occorre dimostrare di essere qualificati e per la quale si invoca l'estensione della portata abilitante dell'attestazione SOA (Tar Campania, Napoli, I,16 luglio 2020, n. 3158 con richiamo a Consiglio di Stato, V, 28 giugno 2018, n. 3993 ed anche delibera ANAC n. 45 del 22 gennaio 2020).

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono **inammissibili** le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere acquisiti, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del Codice e della delibera attuativa dell'ANAC n. 464 del 27 luglio 2022, tramite la BDNCP (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici) gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nello specifico, mediante il FVOE (Fascicolo virtuale dell'operatore economico).

In relazione alla verifica, la stazione appaltante richiede all'operatore economico sottoposto a verifica i soli documenti in sua esclusiva disponibilità **e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori**, necessari per la comprova dei requisiti, intesi quali mezzi di prova ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. n. 50/2016, richiedendo che siano resi disponibili **nel Fascicolo virtuale dell'operatore economico – FVOE**.

Si precisa che:

a) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante i documenti indicati nella delibera n. 464 del 27 luglio 2022 avviene ai sensi dell'art. 81 comma 1 del Codice e della predetta delibera attuativa, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e nello specifico mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico – FVOE, fermo restando per l'obbligo per l'OE di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente;

b) tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

Si precisa che, come previsto al paragrafo 2 del **Comunicato del Presidente ANAC del 16 novembre 2022** e dall'articolo 9, comma 2, della delibera ANAC n. 464/2022, *in via transitoria*, con riferimento all'acquisizione e alla verifica dei dati e dei documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel FVOE, la stazione appaltante provvederà secondo le modalità previste dall'articolo 40, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

7.2 Prescrizioni stabilite a pena di esclusione per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi.

Requisito di idoneità professionale

7.2.1 Il requisito di idoneità professionale di cui al precedente punto 7.1.1 (iscrizione alla CCIAA) deve essere posseduto:

a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, **da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;**

b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art 45 comma 2 lett b) e c) del Codice deve essere posseduto **dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.**

7.2.2. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di concorrenti, di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al precedente punto 7.1.2 sono richiesti nelle **misure minime di cui all'art. 92, comma 2, del Regolamento** (che continua ad applicarsi in virtù dell'art. 216, comma 14 richiamato dall'art. 83, comma 2 del Codice), che – fermo restando la necessità della corrispondenza sostanziale tra la quota di requisito posseduta da ciascuna impresa (mandataria o mandante) e la quota di lavorazioni/prestazioni rispettivamente assunta come da dichiararsi in sede di presentazione dell'offerta e coerentemente a quanto sostenuto dal **Consiglio di Stato nella sentenza della sez. V, 29 dicembre 2022, n. 11604** – viene **disapplicato solo nella parte in cui** richiede che << *Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.*>> in quanto contrasta con quanto affermato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 28 aprile 2022, C-642/2020. Mentre il sopra richiamato art. 92, comma 2, del DPR 207/2010, continua ad applicarsi laddove viene richiesto che « ... **i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento**».

7.2.3. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di concorrenti **di tipo verticale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti, ai sensi dell'art. 48, comma 6 del Codice, devono essere posseduti **dalla capogruppo nella categoria prevalente per il relativo importo**; per i lavori scorporati ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

7.2.4. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, **costituendo un raggruppamento di tipo misto** (art 48 comma 6 ultimo periodo del Codice). Anche per ciascuna impresa del "subraggruppamento orizzontale" che assume la categoria prevalente e/o una categoria scorporata, vale quanto richiesto al precedente paragrafo 7.2.2 relativamente alla necessaria adeguatezza della qualificazione posseduta da ciascuna impresa rispetto alle quote di lavori rispettivamente assunta (quote di esecuzione in caso di aggiudicazione dell'appalto) senza la necessità che la "capogruppo" del "subraggruppamento orizzontale" possieda le qualificazioni richieste in misura maggioritaria.

7.2.5.

Nel caso di **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** costituiti a norma della legge 25 giugno 1909 n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1974 n. 1577 e s.m.i. e **i consorzi di imprese artigiane** di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 di cui all'**art. 45 comma 2 lett. b) del Codice** e **i consorzi stabili** costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile, **di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al precedente paragrafo 7.2 devono essere posseduti e comprovati come previsto dagli **articoli 47, 146 e 148, comma 4 del Codice**.

Ai sensi dell'art. 47 comma 2 del Codice, i consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto (*comma così sostituito dall'art. 1, comma 20, lettera i), della legge di conversione del decreto sblocca-cantieri*).

Coerentemente a quanto previsto dall'art. 47 del Codice, **i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alla presente procedura di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) (ovvero i consorzi tra cooperative o imprese artigiane e i consorzi stabili), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi.**

Le lavorazioni riconducibili alle categorie scorporate -sebbene abbiano una loro specificità tipologica in base alla quale nel progetto sono state ricondotte alle categorie OS18A e OG10 in quanto meglio rientranti nelle rispettive declaratorie descrittive rispetto alla declaratoria della categoria OG2 e sebbene, in ragione dei rispettivi importi ben superiori a 150.000, si configurino come categorie scorporabili (art. 3, comma 1, lettera oo-ter) del d.lgs. 50/2016) - insistono tutte sulla Rocca Brancaleone e sulla sua area di pertinenza e di fatto sono intrinsecamente ed inestricabilmente interrelate ed insistenti sullo stesso bene culturale soggetto a tutela rafforzata dall'ordinamento, di cui alla categoria prevalente. **Per tale ragione anche alle categorie scorporate si applica lo stesso regime previsto per gli appalti nel settore dei beni culturali di cui agli articoli 145, 146 e seguenti del codice in ordine al divieto di ricorso all'avvalimento ed ai requisiti richiesti agli effettivi esecutori delle lavorazioni (quindi anche alle consorziate esecutrici dei consorzi), applicato alle lavorazioni della categoria prevalente OG2.**

Nel presente appalto vengono recepite:

- le interpretazioni contenute nella deliberazione ANAC n. 1239 del 6/12/2017 e nelle sentenze del Tar Veneto del 30 luglio 2021 n. 991, Consiglio di Stato sez. V, 16/01/2019 n. 403, Consiglio di Stato sez. V, 7 marzo 2022 n. 1615, Consiglio di Stato V, 27 febbraio 2023 n. 1987, circa la portata applicativa dell'art. 146 del d.lgs. 50/2016 per cui, **nel settore dei beni culturali, nel caso di consorzi la qualificazione richiesta deve essere comunque posseduta anche da ciascuna delle imprese designate per l'esecuzione del contratto**, in quanto soltanto l'operatore effettivamente qualificato per i lavori di una determinata categoria e di un determinato importo ne è abilitato all'esecuzione.

Ne consegue che sia per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del Codice (consorzi fra cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) sia per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del Codice (consorzi stabili), le qualificazioni richieste al precedente paragrafo 7.1.2 relativamente sia alla categoria prevalente che alle categorie scorporate (attestazioni SOA nelle cat. OG2, OS 18A e OG10 con classifiche adeguate) devono, pena l'esclusione, essere posseduti per intero dal Consorzio e in misura adeguata a quanto sarà rispettivamente assunto da ciascun singolo consorzio designato per l'esecuzione dal consorzio stesso.

Per l'esecuzione dei lavori nel **settore dei beni culturali**, la regola per cui la qualificazione richiesta nel disciplinare di gara debba comunque essere posseduta da ciascuna delle imprese designate per l'esecuzione del contratto **è da intendersi riferita non solo alla categoria dei lavori, ma anche al loro importo, cioè alla classifica**, di modo che, quando un'impresa consorzata sia qualificata per eseguire lavori sino ad un importo massimo (incrementato di un quinto ex art. 61 del d.P.R. n. 207 del 2010), non può, nel settore dei beni culturali, eseguire lavori eccedenti tale importo, anche se facente parte di un consorzio.

Al fine di rendere possibile alla stazione appaltante la verifica del rispetto di quanto sopra, **si richiede che siano indicate le quote di esecuzione delle lavorazioni da parte delle consorziate esecutrici**, perché ciascuna di esse non potrà assumere una quota di lavorazioni maggiore della qualificazione posseduta con riferimento a tutte le categorie di lavorazioni di cui si compone il presente appalto.

7.2.6 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma 8 del Codice, per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g) del Codice, la quota di requisito posseduta dai singoli soggetti concorrenti componenti i RTI, consorzi ordinari, le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete e i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), deve essere adeguata alle rispettive quote di lavori assunti. Pertanto ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, gli operatori economici riuniti devono specificare nella propria offerta **le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.**

8. AVVALIMENTO

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui, rispettivamente ai punti 6 e 7.1.1.

Inoltre, essendo tutte le categorie di lavorazioni che compongono il presente appalto (sia la prevalente che le scorporate) strettamente interrelate, come meglio specificato al precedente paragrafo 7.2.5 del disciplinare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 146, comma 3, del Codice **non è nemmeno consentito l'avvalimento per i requisiti di qualificazione di cui al suddetto paragrafo 7.1.2.** Inoltre, per la cat. OS18A l'avvalimento rimaneva comunque precluso anche ai sensi dell'art. 1, comma 2, del DM 248/2016 e dell'art. 89 comma 11 del Codice.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (*art. 110 comma 4, ultimo periodo, del Codice*).

In caso di offerta economicamente più vantaggiosa - non è, inoltre, consentito l'avvalimento della registrazione EMAS, della certificazione ambientale ISO 14001 e delle altre certificazioni previste dai criteri valutazione delle offerte, ai fini dell'ottenimento dei relativi punteggi di valutazione.

Ai sensi dell'art. 89, comma 10 del Codice, non è ammesso l'avvalimento per soddisfare il requisito della iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, qualora richiesto dal disciplinare di gara.

In caso di avvalimento di attestazioni SOA per **classifiche pari o superiori alla terza** - tali per cui, ai sensi dell'art. 63 comma 1 del DPR 207/2010, **si rende necessario** che tra i requisiti prestati sia compresa anche la certificazione del sistema di gestione della qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 - il ricorso all'avvalimento comporta, a meno che l'ausiliato non possieda già la suddetta certificazione, che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliato per l'esecuzione dell'appalto anche le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane (*art. 89 comma 1, ultimi due periodi, del Codice*).

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie (*art. 89 comma 6, primo periodo, del Codice*).

Non si applica l'automatica esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 89 comma 7 del Codice, in virtù di infrazione comunitaria n. 2018/2273.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto (*art. 89 comma 5 primo periodo del Codice*).

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria **tassativamente entro 10 giorni naturali e consecutivi** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

In tema di soccorso istruttorio, come prescritto al successivo art. 14:

- non sono sanabili - e quindi costituiscono causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento; la mancata indicazione da parte del concorrente della volontà di far ricorso all'istituto dell'avvalimento per sopperire alla mancanza di uno requisiti di cui al precedente art. 7.1.2 e la mancata produzione della dichiarazione con cui l'ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- sono sanabili mediante soccorso istruttorio sia la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria circa il possesso dei requisiti generali e dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento che la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto stesso sia preesistente e con comprovabile data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

9. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente (art. 105 comma 1 del Codice).

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del Codice.

Il concorrente indica **in modo preciso** all'atto dell'offerta le lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti di lavorazioni da subappaltare il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 105 commi 8 e 9 del Codice:

- il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,

- l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Visto che l'affidamento del presente appalto avviene tramite procedura aperta, l'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria** (sotto forma di *cauzione* o di *fideiussione* come in seguito meglio specificato), come definita dall'art. 93 del Codice, **pari al 2 (due)% dell'importo complessivo dell'appalto di cui al precedente punto 3.4** e precisamente di importo pari ad **€. 65.000,00=, (euro sessantacinquemila//00)**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno **non è richiesta alle micro imprese, piccole e medie imprese** e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

Relativamente alla presente procedura, in merito alla escussione della garanzia provvisoria, si applicheranno le interpretazioni contenute nella sentenze del C.D.S. sez. V del 6.4.2021 n. 2264 e T.A.R. Roma del 5.2.20 n. 1553.

Secondo la predetta sentenza del C.D.S., l'escussione della cauzione provvisoria non concreta una sanzione in senso tecnico che colpisca il concorrente per il comportamento tenuto, ma rappresenta una obiettiva garanzia per il corretto adempimento degli obblighi assunti dagli operatori economici in relazione ad una partecipazione ad una gara di appalto, ivi compresa la dimostrazione del possesso, originario e continuato, dei requisiti dichiarati in sede di offerta e per i quali è avvenuta la ammissione alla gara (Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2018, n. 2896). Per l'effetto, **l'incameramento è conseguenza automatica del provvedimento di esclusione, e, come tale, non suscettibile di valutazioni discrezionali da parte dell'amministrazione in relazione ai singoli casi concreti**: in particolare, è insensibile ad eventuali valutazioni volte ad evidenziare la non imputabilità a colpa della violazione che abbia dato causa all'esclusione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 gennaio 2019, n. 589; Id., sez. V, 24 giugno 2019 n. 4328; Id., sez. V, 17 settembre 2018, n. 5424; Id., ad. plen. 29 febbraio 2016, n. 5; Id., sez. V, 13 giugno 2016, n. 2531).

Secondo la predetta sentenza del T.A.R. Roma inoltre, **l'escussione della garanzia provvisoria va collocata nella fase successiva alla aggiudicazione e prima della stipula del contratto** per cui, ne consegue, che non si applica nei casi in cui non è ancora intervenuta l'aggiudicazione ma solo la proposta di aggiudicazione che è atto diverso avente natura endoprocedimentale e, come tale, non impugnabile autonomamente (a differenza della aggiudicazione); alla medesima conclusione deve pervenirsi in riferimento ai casi in cui la stazione appaltante procede discrezionalmente, nel corso della gara, alla verifica dei requisiti di uno o più concorrenti.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **"garanzia provvisoria"** è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di **cauzione** o di **fideiussione**:

- a. **la cauzione** è da costituirsi presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, **esclusivamente con bonifico** o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, al Codice IBAN: IT76 H 06270 13199

T2099000002, **indicando nella causale l'oggetto dell'appalto**. In questo caso è sufficiente caricare a sistema il file della copia contabile del bonifico.

b. **fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è **conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice**.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere **intestata** a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) **essere conforme agli schemi tipo approvati con Decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193 – “Regolamento schemi tipo per garanzie fideiussorie e polizze assicurative”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2022;**
- 4) avere validità per **360 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) **prevedere espressamente:**
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) **contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva**, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) *omissis*
- 8) **essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;**
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a **rinnovare** la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori **60 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta la stipula del contratto.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere caricate alternativamente su Piattaforma Telematica **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- (in caso di garanzia nativa digitale) file firmato digitalmente dal soggetto munito di idonei poteri del garante (banca o compagnia di assicurazione od intermediario autorizzato ai sensi della vigente normativa);

- (in caso di garanzia nativa analogica) copia scansionata dell'originale analogico firmato digitalmente da un legale rappresentante dell'operatore economico offerente in segno di attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico.

In caso di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente **segnala e documenta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti aggiornati ai requisiti delle nuove revisioni delle norme ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015**. In questi casi è sufficiente caricare a sistema i file delle certificazioni possedute anche se non firmate digitalmente oppure una dichiarazione sostitutiva con la quale si dichiara il possesso delle certificazioni indicando altresì i relativi estremi e gli organismi che le hanno rilasciate.

In caso di partecipazione in forma associata, **la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità** di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva **solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta**. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D. lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È **sanabile**, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

11.1. Si richiede ai concorrenti, a pena di esclusione, di effettuare un sopralluogo obbligatorio nei luoghi oggetto di intervento per la complessità e specificità dell'appalto, dovute sia alla molteplicità delle lavorazioni che al valore storico-monumentale del sito.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal:

- titolare o rappresentante legale dell'impresa, come risultante da certificato CCIAA;
- direttore tecnico, come risultante da certificato CCIAA;
- dipendente munito di delega e/o procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa;
- soggetto diverso munito di procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa e che contempli tra l'altro la specifica attività di effettuazione sopralluoghi per la partecipazione agli appalti pubblici.

Si puntualizza che per dipendente munito di delega e/o procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa si intenderà il soggetto con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato, o co.co.co e co.co.pro. Non saranno riconosciute valide altre tipologie di rapporto quali lavoratori occasionali temporanei con incarichi di lavoro autonomo o titolari di vaucher.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può, relativamente al presente appalto, ricevere l'incarico da più concorrenti. Il soggetto che abbia delega/procura da più operatori economici potrà effettuare il sopralluogo richiesto per la presente gara solo per uno di essi.

Il sopralluogo dovrà tassativamente avvenire con l'assistenza di un dipendente del Comune.

IL SOPRALLUOGO DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE IN UNA DELLE SEGUENTI GIORNATE:

-16/03/2023;

-23/03/2023;

-28/03/2023.

La visita deve essere **prenotata telefonicamente al numero di tel. +39-0544-482712 (sig.ra Giulia Molduzzi e confermata via email a amministrativoedilizia@comune.ravenna.it** indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo.

Le prenotazioni dovranno tassativamente pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno lavorativo precedente a quello stabilito per il sopralluogo.

All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.

11.2. In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato o dal consorzio oppure, su delega del consorzio, da parte di almeno una delle consorziate indicate in fase di gara per l'esecuzione.

Relativamente ai sopralluoghi in caso di R.T.I. o consorzi di cui alle lettere e) dell'art. 45 del codice, i soggetti persone fisiche delle imprese del R.T.I. o del consorzio o delle consorziate che possono effettuare il sopralluogo, sono le stesse indicate al precedente punto 11.1, con riferimento alle imprese singole. Quindi nel caso il sopralluogo venga effettuato da un dipendente della consorziate indicata questi si dovrà presentare con entrambe le deleghe (quella con cui il consorzio delega l'esecutrice al sopralluogo e quella del legale rappresentante dell'esecutrice con cui viene delegato il proprio dipendente).

In linea con la consolidata giurisprudenza (cfr Consiglio di Stato IV, 19.10.2015 n. 4778; IV, 17.2.2014 n. 744), si puntualizza che, **in caso di R.T.I. costituendo, l'obbligo di eseguire il sopralluogo posto a carico dei partecipanti va riferito a ciascun componente che costituirà il raggruppamento stesso**, per assicurare un'adeguata ponderazione dell'offerta e l'attestato di sopralluogo rilasciato dalla stazione appaltante deve riferirsi a tutte le imprese partecipanti; l'esecuzione del sopralluogo da parte di una sola impresa del R.T.I. costituendo, presuppone obbligatoriamente che a tale impresa sia rilasciata regolare delega dalle altre imprese non partecipanti.

Come precisato dal Consiglio di Stato, V, 19.2.2018 n. 1037, infatti, **la mancata effettuazione del sopralluogo da parte di tutte le imprese, ovvero l'esecuzione del sopralluogo da parte di una sola impresa in assenza delle deleghe previamente rilasciate, delle altre imprese facenti parte del R.T.I. costituendo, e senza espliciti riferimenti alle ditte o al futuro raggruppamento, rappresenta una carenza dell'offerta e del suo contenuto, come tale insanabile, dando pertanto luogo alla esclusione dalla gara.**

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione non darà luogo a soccorso istruttorio in quanto l'adempimento è verificabile d'ufficio in seduta pubblica mediante consultazione dall'elenco dei soggetti che hanno effettuato il sopralluogo tenuto dalla stazione appaltante stessa.

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il punto di ritrovo per l'effettuazione del sopralluogo, sarà comunicato dal Servizio al momento della prenotazione del sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL' A.N.A.C.

I concorrenti, **a pena di esclusione dalla gara, devono effettuare il pagamento del contributo** previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€. 140,00 = (euro centoquaranta)**, secondo le modalità di cui alla delibera n. 621 del 20 dicembre 2022 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023", pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "Gestione contributi gara" e **allegano la ricevuta ai documenti di gara.**

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del servizio Fascicolo virtuale dell'operatore economico – FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il **pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.**

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 14/04/2023.

Le offerte, pena l'esclusione, dovranno essere presentate esclusivamente tramite il portale appalti accessibile al seguente indirizzo: <https://appalti.comune.ra.it> con le modalità prescritte nel presente disciplinare di gara e nel Manuale "Guida alla presentazione di offerta telematica".

Nel proseguo si utilizzerà il termine "busta" in senso logico-procedurale e non, ovviamente in senso fisico trattandosi di una procedura telematica. In particolare, la piattaforma telematica prevede il caricamento per fasi successive delle tre seguenti "buste":

- a) Busta amministrativa** il cui contenuto è indicato al successivo paragrafo 15;
- b) Busta tecnica** il cui contenuto è indicato al successivo paragrafo 16;
- c) Busta economica** il cui contenuto è indicato al successivo paragrafo 17.

La piattaforma telematica è strutturata in maniera tale che la stazione appaltante, tramite gli organi e gli uffici competenti, potrà "aprire" le buste in modo progressivo e consecutivo, dovendo necessariamente "aprire" e controllare il contenuto della amministrativa prima di aprire quella tecnica ed "aprire" e controllare quest'ultima prima di "aprire" la busta economica. Quindi con l'espressione "aprire" le "buste", trattandosi di procedura telematica si intende la fase procedurale / informatica di accesso per la prima volta ai file contenuti nella "busta" stessa e non ad una operazione fisica, come in caso di gara tradizionale con buste cartacee.

Si evidenzia che l'asterisco (*) posto a fianco di campi o file da caricare nelle pagine del portale appalti indica l'obbligatorietà della compilazione / caricamento degli stessi imposta dalla piattaforma telematica per procedere con le successive fasi. Tuttavia l'operatore economico, con riferimento alle dichiarazioni o documenti obbligatori, deve SEMPRE fare riferimento alle indicazioni del disciplinare di gara, tenendo conto della forma di partecipazione e allegare tutta la documentazione richiesta.

I documenti (file) caricati (upload) all'interno della piattaforma telematica dall'operatore economico in relazione alla presente procedura dovranno essere sottoscritti, in tutti i casi nei quali venga espressamente richiesto nel presente disciplinare, con una firma digitale con le caratteristiche prescritte nelle premesse del presente disciplinare.

È responsabilità degli operatori economici, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine perentorio indicato nel presente disciplinare di gara, tenendo conto che la piattaforma telematica non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte ("**Fine ricezione offerte**"). Si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare tali attività con **adeguato anticipo** rispetto al termine perentorio di scadenza onde evitare la mancata trasmissione dell'offerta per decorso di tale termine. Qualora un concorrente riscontri difficoltà nel caricamento dell'offerta a causa di un malfunzionamento della piattaforma telematica dovrà comunicarlo in orario lavorativo alla stazione appaltante e/o al call center indicato nelle premesse almeno un giorno lavorativo precedente quello ultimo stabilito per la presentazione delle offerte producendo documentazione idonea (come gli "screenshot" delle schermate di segnalazione di errori).

Il concorrente che riscontri problemi in fase di trasmissione dell'offerta l'ultimo giorno utile rimarrà totalmente responsabile della eventuale mancata ricezione dell'offerta senza nulla poter imputare alla stazione appaltante.

Le offerte tardive, come già sopra evidenziato, non potranno essere acquisite dalla piattaforma telematica e pertanto **saranno considerate escluse** ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

Si raccomanda di prestare la massima attenzione nelle operazioni di caricamento degli allegati all'interno delle "buste" pertinenti. L'indicazione della propria offerta economica nell'ambito della "busta" A contenente la documentazione amministrativa **comporterà l'esclusione** per violazione del principio di segretezza delle offerte economiche.

Si precisa, inoltre, che qualora l'operatore economico avesse la necessità di fornire informazioni aggiuntive, potrà caricare le suddette informazioni, in appositi parametri denominati "ULTERIORE DOCUMENTAZIONE".

Entro il termine indicato per la presentazione delle offerte i concorrenti possono annullare l'offerta presentata e ripresentarla. Non saranno invece ammesse né integrazioni all'offerta già presentata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno dell'offerta stessa.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Si ricorda, infine, che per informazioni o supporto nelle operazioni di inserimento e trasmissione della documentazione e dell'offerta, gli operatori economici potranno **contattare il Call Center** come indicato in premessa.

Le dichiarazioni di cui ai paragrafi: 15.1 (Domanda di partecipazione); 15.2 DGUE; 15.3.1 Dichiarazioni integrative; 15.3.3 Dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati potranno essere redatte sui modelli predisposti dalla stazione appaltante. Anche le parti delle offerte tecniche relative a criteri tabellari o on/off e le offerte economiche potranno essere redatte sui modelli predisposti dalla stazione appaltante laddove presenti e disponibili sul portale appalti.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Modalità di sottoscrizione digitale

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l'istanza di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica **devono essere sottoscritte digitalmente** dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore **con firma digitale avente tutte le caratteristiche prescritte nelle premesse del presente disciplinare.**

Non necessità della produzione di copia di un documento identità.

Relativamente alla presente procedura condotta tramite una piattaforma telematica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 38, comma 2, del dpr 445/2000 e dell'art. 65 del d.lgs. 82/2005 sia per l'istanza di partecipazione che per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà **prodotte con firma digitale non è necessario produrre copia di un documento di identità del sottoscrittore**, anche se i concorrenti, al fine di velocizzare tutti gli controlli dei competenti organi della stazione appaltante, possono comunque trasmettere o con un autonomo file o nell'ambito di un altro file una **copia scansionata** di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore stesso. In questo caso è sufficiente una sola copia del documento di identità per tutte le istanze e dichiarazioni prodotte per la procedura in oggetto.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, **con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica**, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il **mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, **sono sanabili**, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore, laddove previsti) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. come il mandato collettivo speciale o l'impegno a conferire mandato collettivo, oppure il pagamento del contributo all'ANAC laddove previsto), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti delle prestazioni/servizi/forniture ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Precisazioni per il subappalto qualificatorio

Il concorrente non in possesso di tutti i requisiti richiesti che intenda utilizzare il "subappalto qualificatorio", per soddisfare i requisiti di cui è carente, dovrà, **pena l'esclusione, indicare la volontà di subappaltare** le lavorazioni per le quali sono richiesti i requisiti di cui è carente **fin dalla presentazione dell'offerta**. Tale mancanza non potrà essere sanata tramite soccorso istruttorio.

Precisazioni per l'avalimento

Relativamente al caso in cui il concorrente ricorra all'**istituto dell'avalimento** nel presente disciplinare di gara viene richiesto quanto segue:

- A. La dichiarazione - da rendersi preferibilmente nell'istanza di partecipazione alla gara di cui al Mod. 1 - con la quale l'operatore **ausiliato** esplicita la volontà di far ricorso all'avalimento per sopperire alla mancanza di determinati requisiti da specificarsi dettagliatamente ed indica altresì l'ausiliario;
- B. La dichiarazione con la quale l'**ausiliaria** si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- C. Le dichiarazioni che la stessa **ausiliaria** deve rendere sul possesso dei requisiti e delle risorse. Tali dichiarazioni devono essere rese in parte tramite il DGUE dell'ausiliaria ed in parte tramite i modelli di dichiarazioni facenti parte della documentazione di gara.
- D. Il contratto di avalimento.

La mancanza della dichiarazione di cui ai **punti A) e B)** di cui sopra **non è sanabile tramite soccorso istruttorio** e comporterà l'automatica e diretta esclusione dalla gara (Consiglio di Stato sez. V, 4 maggio 2020, n. 2836 e Consiglio di Stato sez. V, 4 giugno 2020, n. 3506).

La mancata produzione delle dichiarazioni di cui al **punto C)** può essere oggetto di **soccorso istruttorio**.

La mancata produzione del contratto di avalimento di cui al **punto D)** può essere oggetto a **soccorso istruttorio solo se l'operatore economico dimostrerà che il contratto stesso era stato formato e sottoscritto in data anteriore al termine di scadenza per la presentazione delle offerte**.

In tal caso la **prova inerente la certezza della data di sottoscrizione del contratto è a carico dell'offerente**. Si precisa che nel caso di contratto di avalimento perfezionato tramite atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata la prova della data della sottoscrizione potrà essere fornita tramite dichiarazione del pubblico ufficiale rogante o che ha autenticato le sottoscrizioni. **La mera firma digitale non è invece ritenuta idonea a fornire prova di "data certa" a meno che le firme digitali utilizzate non siano tutte dotate della funzione di marcatura temporale riconosciuta**. Non sarà ritenuta idonea a fornire prova della certezza della data di sottoscrizione nemmeno una dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto la stessa ovviamente nulla può dimostrare in ordine alla data effettiva della sottoscrizione, trattandosi di dichiarazione unilaterale resa proprio dal soggetto tenuto a fornire la prova in questione (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 20 agosto 2019 n. 5747).

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine **non superiore a 5 (cinque) giorni** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede **all'esclusione del concorrente dalla procedura**.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice, è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine **non superiore a 5 (cinque) giorni** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede **all'esclusione del concorrente dalla procedura**.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice, è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA "BUSTA" A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A deve contenere quanto specificato nei seguenti sottoparagrafi.

15.1. DOMANDA/ISTANZA DI PARTECIPAZIONE – utilizzando preferibilmente il Modello 1_Domanda/Istanza di partecipazione e, se del caso, il Modello 1 bis _per RTI costituende (omissis - e Modello 1-ter _per Avvalimento).

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il **Modello 1_ Domanda/Istanza di partecipazione**, e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni di seguito specificate. In seguito si useranno come sinonimi i termini domanda e istanza di partecipazione.

Nel **Modello 1_ Domanda/Istanza di partecipazione** predisposto dalla stazione appaltante sono contenute anche dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 che sono presenti anche nel DGUE; tuttavia se il concorrente le sottoscrive sarà possibile evitare il soccorso istruttorio nel caso in cui per errore materiale non vengano compilate le relative parti del DGUE.

Per quanto riguarda l'**assolvimento dell'imposta di bollo** relativa alla presentazione dell'offerta si precisa che relativamente alla presente procedura telematica l'imposta è dovuta nella misura forfettaria di **Euro 16,00**.

Il bollo potrà esser pagato con contrassegno telematico allegando all'interno della busta A), copia scansionata del **MOD. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo** senza necessità di sottoscrizione digitale, come indicato nel successivo sottoparagrafo 15.3.2 punto 18.

Il concorrente indica la **forma** singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il **ruolo** di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale generata con dispositivi validi in base a quanto prescritto nelle premesse del presente disciplinare (paragrafo 1):

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, **dalla mandataria/capofila**.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, **da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio**;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di **consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice**, la domanda è sottoscritta **dal consorzio medesimo**.

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si richiede di allegare una copia della procura. Il predetto documento dovrà essere allegato sulla piattaforma telematica alternativamente:

i. in copia scansionata dell'originale analogico sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o dal procurato stesso *oppure* in caso di procura nativa digitale, in duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del CAD o file originale firmato digitalmente;

ovvero

ii. ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico (ossia una scansione della procura formata in origine su supporto cartaceo) corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

15.2 Documento di gara unico europeo (DGUE) firmato digitalmente, secondo il Modello 2-DGUE.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. *Nel caso venga utilizzato il DGUE messo a disposizione dalla Stazione Appaltante questa parte è già compilata.*

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti, tra le quali quelle sul possesso di attestazione SOA necessaria per eseguire le lavorazioni oggetto dell'appalto.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, **per ciascuna ausiliaria, allega:**

- 1) **DGUE reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria**, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice resa compilando il **modello 1-ter_per Avvalimento** al presente disciplinare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, **a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;**
- 3) *omissis*

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, **pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto**, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare.

(Eventuale) Dichiarazioni personali che possono essere rese personalmente dai soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80, comma 3 del codice SOLO QUALORA NON SIANO GIÀ STATE RESE, PER LORO CONTO, DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONCORRENTE (nel DGUE ovvero nel Mod. 4).

- ciascuno dei suddetti soggetti persone fisiche, sia in carica che cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, utilizzando preferibilmente il **Mod. 4-bis_** al fine di fornire alla stazione appaltante tutti gli elementi e le informazioni per le valutazioni di esclusiva competenza della stessa, relative alla presenza o meno delle cause di esclusione, anche alla luce di quanto indicato al paragrafo II "Ambito oggettivo" delle Linee Guida ANAC n. 6, **dovrà segnalare sentenze di condanna (o applicazione di pena su richiesta di parte) definitive e non.**

In relazione alle condanne eventualmente subite dai soggetti di cui all'art 80 comma 3 del Codice, si segnala in particolare l'opportunità di indicare tutte le condanne, anche non definitive, per i reati indicati dal paragrafo 2.2 delle Linee Guida ANAC n. 6 disponibile al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/documents/91439/120446/Del.1008.2017.det.linee.guida.n.6.2017agg.pdf/f99b48fb-a987-86cf-e9a8-56f4b0b1cd68?t=1587757683633>

In tal caso tali dichiarazioni devono essere firmate digitalmente da ciascuno dei soggetti stessi ovvero dovrà essere presentata copia scansionata dell'originale analogico delle suddette dichiarazioni rese da ciascuno dei soggetti dell'art 80 comma 3 del Codice sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante in segno di dichiarazione di conformità all'originale.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE).

Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50", al Decreto legge 135/2018 (c.d. decreto semplificazioni), convertito in Legge 11 febbraio 2019, n. 12 e al D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. decreto sblocca-cantieri) convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55 ed in virtù di quanto disposto dall'art. 8, comma 5, lettera b), della legge n. 120 del 2020 e dall'art. 10, comma 1, della legge n. 238 del 2021, ciascun soggetto che compila il DGUE **allega la dichiarazione aggiuntiva secondo lo schema di cui all'allegato Mod. 4_Dichiarazioni integrative al DGUE**, ai sensi dell'art **80 commi 4 e 5 del Codice**, contenente le dichiarazioni di cui al successivo **paragrafo 15.3.1, punto 1.bis.**

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando le seguenti sezioni:

- a) la **sezione A** per dichiarare il possesso del requisito relativo all'*idoneità professionale* di cui par. 7.1.1 del presente disciplinare;
- b) omissis (**la sezione B**, per la dichiarazione dei requisiti di capacità economico e finanziaria - articolo 83, comma 1, lettera *b*, del Codice)
- c) la **sezione C** per la dichiarazione da rendere nel caso in cui siano presenti categorie scorporabili di importo inferiore a 150.000,00 euro e nel caso ci si avvalga del subappalto qualificatorio nei casi previsti dal disciplinare di gara;
- d) la **sezione D** per dichiarare l'eventuale possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (Articolo 91 del codice) – **omessa** perchè non pertinente alla presente procedura.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di **incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda**, le dichiarazioni di cui all'art. **80, commi 1, 2 e 5, lett. I)** del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. **dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice** per individuare i quali si fa riferimento al Comunicato del Presidente dell'ANAC dell' 8 novembre 2017, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta, **i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. 159/2011**, [utilizzando preferibilmente il **Mod. 3**];

1-bis. dichiara [utilizzando preferibilmente il **Mod. 4, ai sensi dell'art. 80, commi 4 e 5 Codice** ed eventualmente il **Mod. 4-bis**:

- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'**art 80 comma 5 lett f-bis) ed f-ter)** del Codice;
- tutti gli elementi e le informazioni per le valutazioni di esclusiva competenza della stazione appaltante relative alla presenza o meno delle cause di esclusione di cui all'**art. 80 comma 5** del Codice. Con particolare riferimento alle **lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater)** essendo di esclusiva competenza della stazione appaltante l'apprezzamento delle specifiche situazioni, si invitano gli operatori economici a dichiarare tutte le circostanze che potrebbero integrare ipotesi di gravi illeciti professionali, a prescindere dalla natura civile, amministrativa o penale dell'illecito, anche alla luce di quanto indicato al paragrafo II "Ambito soggettivo" delle Linee Guida ANAC n. 6, senza operare omissioni, come a titolo esemplificativo non esaustivo, precedenti risoluzioni contrattuali, comminazioni di penali, condanne al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, contenziosi sul rispetto dei diritti dei lavoratori, **condanne definitive per reati diversi da quelli di cui all'art. 80 comma 1 del Codice** (in quanto questi ultimi sono **da indicarsi nel DGUE**) e **condanne non definitive relative a fatti commessi nei tre anni antecedenti alla spedizione della lettera di invito/ pubblicazione del bando di gara**, significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto, gravi illeciti professionali posti in essere nello svolgimento della procedura di gara, situazioni idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico, ecc., da sottoporre alla valutazione di competenza della stazione appaltante. Si precisa che in merito alla interpretazione circa la portata applicativa del termine triennale previsto del comma 10 bis dell'art. 80 del Codice, adottando la linea interpretativa della sentenza del C.d.S., Sez. IV, 7.10.2022 n. 8611, il *dies a quo* del termine triennale di pregresse vicende penali rilevanti come grave illecito professionale ex art. 80 comma 5, lett. c), in assenza di un accertamento definitivo contenuto in una sentenza di condanna oppure in un provvedimento amministrativo divenuto inoppugnabile, è identificabile non già nel momento della commissione materiale del fatto rilevante quale grave illecito professionale, bensì nel momento della sua formale contestazione (cfr. CGUE, Sez. V, 24.10.2018, C-124/2017; C.d.S. Sez. IV, 31.12.2020 n. 8563).

- le eventuali **violazioni gravi ancorché non definitivamente accertate**, potenzialmente rilevanti ai sensi del D.M. 28.9.2022 (GU Serie Generale n.239 del 12-10-2022), al fine di fornire alla stazione appaltante gli elementi e le informazioni per le valutazioni di esclusiva competenza della stessa relative alla presenza o meno delle cause di esclusione di cui all'**art 80 comma 4** del Codice.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 3 del decreto 28 settembre 2022 "Disposizioni in materia di possibile esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate", tali violazioni si **considerano gravi quando comportano l'inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, e' pari o superiore al 10% del valore dell'appalto**. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravita' e' rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravita' riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio e' rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. **In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro.**

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1. e 1-bis del presente paragrafo 15.3.1 [utilizzando preferibilmente il **Mod. 3**, -il **Mod. 4** eventualmente il **Mod. 4 bis**, devono essere **presentate per tutti i soggetti degli operatori economici indicati** nella parte finale del precedente paragrafo 15.2 per i quali si richiede la presentazione del DGUE (quindi da tutti gli operatori che partecipano in forma congiunta in caso di RTI, dall'ausiliaria in caso di avvalimento, ecc.).

2. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;

3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui al precedente paragrafo 2;

3-bis. accetta le modalità di comunicazione e pubblicazione degli atti della procedura da parte della stazione appaltante indicate al paragrafo "2.3 - Comunicazioni fra Stazione Appaltante ed Operatori Economici – disciplina dell'accesso agli atti" del disciplinare e prende atto che la conoscenza legale degli atti soggetti a pubblicazione indicati nel suddetto paragrafo decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel sito internet della stazione appaltante – sezione Amministrazione Trasparente. Prende atto altresì che gli operatori economici interessati **sono tenuti a proporre le eventuali istanze di accesso** alla suddetta documentazione o atti non pubblicata/i o non trasmessa/i **entro 15 giorni decorrenti:**

- per gli atti e i documenti prodromici e/o presupposti all'adozione degli atti soggetti alle comunicazioni d'ufficio ai sensi dell'art. 76 comma 2-bis e comma 5 del Codice, **dal giorno in cui hanno ricevuto la comunicazione di questi ultimi tramite il portale appalti** (con relativa notifica via PEC della comunicazione stessa);
- per gli atti e i documenti prodromici e/o presupposti all'adozione degli **atti non soggetti alle comunicazioni d'ufficio, ma pubblicati su sito internet del Comune**, dalla data di pubblicazione di questi ultimi nella sezione amministrazione trasparente del sito della stazione appaltante di cui al precedente paragrafo 2.3_B (dalla quale, relativamente alla presente procedura, si assume decorrere la piena conoscenza legale);

4. accetta il **Protocollo d'intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici**, approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione del 9.6.2020 (prot. Verb. 243);

5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal **Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante accessibile nella sezione Amministrazione trasparente del sito del Comune di Ravenna** nelle sottosezioni Disposizioni generali – Atti generali raggiungibile direttamente cliccando [qui](#), e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

6. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario, i requisiti particolari per l'esecuzione previsti nel disciplinare di gara, nel Capitolato speciale di appalto e negli altri elaborati di progetto, **in particolare accetta i vincoli esecutivi e le particolari condizioni di appalto di cui al paragrafo 3.7 de disciplinare di gara;**

7. si impegna a sottoscrivere la **dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi** di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto;

8. dichiara **di essere o non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list)**, istituito presso la Prefettura competente *oppure* dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list);

9. *(solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)* si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

10. dichiara di aver preso visione dei luoghi e consultato sul posto la documentazione di gara, ed allega nella busta A il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi (**sopralluogo**) in cui deve essere eseguita la prestazione;
11. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
12. **autorizza** qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare **copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.**
13. ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Disciplinare di gara e di essere consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte, e di essere stato informato circa i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679;

Per gli operatori economici che abbiano **depositato domanda di ammissione al concordato preventivo** di cui all'art. 40 del "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza", nelle more del deposito del decreto di apertura della procedura del concordato preventivo.

14-a. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale, nonché indica il soggetto ausiliario richiesto dall'art. 110 comma 4 del Codice. **Con riferimento al necessario avalimento si applica l'art 89 del Codice e quanto previsto dal presente disciplinare per il ricorso all'istituto dell'avalimento.**

Per gli operatori economici **ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale** di cui all'art. 47 del "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza".

14-b. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di apertura del concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare autorizzata dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale. Ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 12.1.2019 n. 14 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza", l'operatore economico dovrà inoltre presentare la relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

* * *

Le dichiarazioni di cui ai **punti 2 e seguenti** del presente articolo 15.3 potranno essere rese nell'ambito della domanda di partecipazione **Mod. 1** e sottoscritte dagli operatori dichiaranti o dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

In caso di avalimento, le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria:

- con riferimento al punto **n. 1**, **utilizzando preferibilmente il Mod. 3**; con riferimento alle dichiarazioni di cui al **punto 1bis** utilizzando preferibilmente il **Mod 4** ed eventualmente **Mod. 4 bis**;
- **con riferimento ai punti n. 4** (protocollo d'intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici); **n. 5** (codice di comportamento); **n. 8** (white list), **8-bis relativamente alle lettere a) e b)**; **n. 9** (operatori non residenti) e **n. 13** (privacy) utilizzando preferibilmente il **Modello 1 ter_ per Avalimento**.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

15. File relativo al Passoe di cui all'art. 1 comma 1 della delibera ANAC n. 464/2022 relativo al concorrente firmato digitalmente oppure copia scansionata dello stesso senza necessità di sottoscrizione digitale se la copia cartacea scansionata contiene già la firma olografa. In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria.

Si precisa che:

- i. i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;
- ii. i R.T.I. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T.I. o del consorzio ordinario;

16. Garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice da prodursi con le modalità precisate al precedente paragrafo 10;

17. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC, di cui al precedente paragrafo 12;

18. Documento di comprova del pagamento dell'imposta di bollo di Euro 16,00 relativa all'istanza di partecipazione.

19. Scansione del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la **presa visione dello stato dei luoghi**.

Eventuale – per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo devono essere caricate nella piattaforma firmate digitalmente, a seconda della struttura singola o plurisoggettiva degli offerenti, da parte dei soggetti indicati nel precedente punto 15.1 mentre per le copie degli atti, mandati o contratti di seguito richiesti deve essere caricato nella piattaforma:

i. (se l'originale è un documento nativo digitale) il file originale firmato digitalmente da parte dei soggetti indicati nel precedente punto 15.1;

(se l'originale è un documento nativo analogico cioè formato in origine su supporto cartaceo):

ii. una copia scansionata dell'originale analogico sottoscritto digitalmente dai soggetti indicati nel precedente punto 15.1 e dal legale rappresentante **di ciascun componente** del RTI o consorzio ordinario o GEIE costituendo o dalla mandataria del RTI, consorzio ordinario o GEIE già costituito,

oppure

iii. copia per immagine, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, e quindi una scansione dell'originale analogico corredata da dichiarazione di conformità all'originale, sempre su documento informatico, rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- **atto di conferimento del mandato collettivo irrevocabile** con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata (si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico);
- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- **atto costitutivo e statuto** del consorzio o GEIE (si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico) con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione sottoscritta digitalmente da un legale rappresentante di ciascun operatore del raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE costituendo attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica.

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete (si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico);
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi le parti parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria (si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico); qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione - sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dai legali rappresentanti di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara - che indichi le parti parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete ;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e le parti parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 (si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico)

- **in caso di RTI costituendo:** contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 (si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti le parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione (**Modello 1_Domanda/Istanza di partecipazione**) ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, oppure nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti nel **Modello 1 bis_ per RTI costituenti**.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "B" - OFFERTA TECNICA

La busta B deve contenere l'OFFERTA TECNICA, come di seguito specificato.

1) Relazione tecnica relativa ai **criteri di valutazione discrezionali A, B, C, D, E, F**, indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1, da caricarsi tramite l'**upload di UN UNICO file** firmato digitalmente, articolata in tanti paragrafi quanti sono i predetti criteri di valutazione di tipo qualitativo; ogni paragrafo deve indicare il criterio di valutazione cui si riferisce. I concorrenti possono scegliere liberamente la lunghezza di ciascuno dei paragrafi, purché nel suo insieme, complessivamente, la relazione non superi complessivamente le nn. 10 facciate in formato A4. **Non saranno prese in considerazione le facciate ulteriori a quelle massime stabilite.**

2) l'offerta relativa ai criteri di valutazione **tabellari G, H, I, L** da presentare, seguendo preferibilmente l'impostazione del **Modello 6)** predisposto dalla stazione appaltante, da **firmarsi digitalmente analogamente a quanto previsto per la firma digitale dell'offerta tecnica relativa ai criteri discrezionali di cui al punto 1)**. Tali dichiarazioni di offerta qualora non firmate digitalmente con le modalità sopra previste per i criteri discrezionali del punto 1) di cui sopra, non comporteranno l'esclusione dell'offerta ma semplicemente l'attribuzione di un coefficiente di valutazione pari a 0 (zero) ai relativi criteri di valutazione;

3) **Documentazione a comprova, relativa ai criteri tabellari di cui al precedente punto 2).**

Si precisa che per i criteri tabellari relativi alle **REGISTRAZIONI/CERTIFICAZIONI di cui alle lettere: G** (registrazione Emas); **H** (ISO 14001); **I** (UNI ISO 45001:2018) ed **L** (SA 8000), per l'attribuzione dei relativi punteggi – anche se viene richiesta la produzione di copia delle certificazioni/registrazioni - sarà comunque necessaria la produzione delle relative dichiarazioni,

da rendersi preferibilmente tramite il **modello allegato 6** o dichiarazioni esattamente equivalenti e rigorosamente rispettose di quanto indicato nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1 relativa ai criteri di valutazione. Invece, in caso di produzione delle sole copie delle certificazioni senza le relative dichiarazioni non saranno attribuiti i relativi punteggi in quanto viene considerata essenziale la dichiarazione di impegno al mantenimento della certificazione per tutta la durata dell'appalto e, in caso di consorzi di cui all'art. 45, lett. b) o c) del Codice che posseggano le certificazioni, la dichiarazione di impegno del consorzio che i consorziati indicati per l'esecuzione che non posseggano le certificazioni si atterrano integralmente e rigorosamente alle procedure operative previste dalle rispettive certificazioni/registrazioni possedute dal consorzio stesso che ne controllerà il rispetto assumendosene la responsabilità.

4) Grafici che però dovranno riportare solo ed esclusivamente disegni ed eventualmente legende dei simboli grafici. Eventuali testi, note e tabelle non oggetto di quanto richiesto non verranno presi in considerazione.

Ogni grafico deve indicare il criterio di valutazione cui si riferisce.

I grafici di cui al presente punto, non potranno superare complessivamente le n. 10 facciate in formato A3; non saranno prese in considerazione le facciate ulteriori a quelle massime stabilite.

5) Schede tecniche relative ai prodotti e materiali che saranno oggetto di offerta di cui ai criteri discrezionali A, B, C (ogni scheda tecnica deve fare espressamente riferimento al criterio cui si riferisce).

Le schede tecniche potranno essere inserite o nella relazione tecnica di cui al punto 1) o far parte dei grafici di cui al precedente punto 4); le schede tecniche dovranno comunque rientrare pertanto o nel computo delle 10 facciate complessivamente richieste per la relazione tecnica o nel computo delle 10 facciate complessivamente previste per i grafici (per un totale pertanto di massimo 20 facciate comprese le schede tecniche di cui al presente punto).

La mancata presentazione della relazione tecnica di cui al punto 1) nel suo insieme comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara, mentre l'assenza di alcuni dei singoli paragrafi relativi ai criteri di valutazione discrezionali comporterà l'esclusione dell'offerta solo nel caso in cui la commissione ritenga che i contenuti della relazione presentata non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto dell'appalto.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto definitivo, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara **non possono presentare varianti in sede di offerta** (varianti progettuali). Gli stessi, sempre nel rigoroso rispetto delle prescrizioni minime del capitolato speciale di appalto e di tutte le altre condizioni stabilite nei documenti di gara, possono presentare in sede di offerta (per la parte tecnico/qualitativa) miglioramenti ed integrazioni, assumendo a riferimento i criteri di valutazione della parte tecnica-qualitativa elaborati dalla stazione appaltante e proposte di prestazioni volte a potenziare le specifiche tecniche/prestazionali, i processi e le condizioni generali o particolari descritte nel capitolato. Tali proposte non costituiscono varianti in sede di offerta (varianti progettuali).

L'offerta tecnica relativa ai criteri discrezionali di cui al punto 1) da inserirsi nella busta B), dovrà, **pena l'esclusione**, essere **firmata digitalmente** dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, reti di imprese), dovrà essere **firmata digitalmente**, sempre **pena l'esclusione, da tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere l'istanza di partecipazione alla gara indicati al precedente paragrafo 15.1.** e quindi:

- a. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- b. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
- c. in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;
- d. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

L'offerta tecnica, pena l'esclusione, non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico dalle quali si possa risalire all'entità del ribasso offerto dal concorrente.

Il metodo di assegnazione del punteggio che verrà adottato relativamente ai di valutazione di natura tabellare, è dettagliatamente descritto nella citata tabella di cui al successivo paragrafo 18.1.

Si precisa che al fine di consentire alla stazione appaltante di indicare, nelle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice, l'eventuale presenza di documenti per i quali l'accesso è vietato o differito, così come previsto dall'art. 53 comma 5 lett a) del Codice, al concorrente è richiesto di **indicare precisamente le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali, fornendone adeguata motivazione o comprova** nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice. L'accesso può essere escluso sempre che il concorrente, in sede di offerta, dichiari preventivamente che talune informazioni costituiscono i detti segreti tecnici e commerciali, e sempre che l'amministrazione, cui pervenga un'istanza di accesso, ritenga fondatamente motivata e comprovata tale dichiarazione in precedenza resa.

Le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali possono essere individuate anche utilizzando le funzioni per il colore dei caratteri e/o dello sfondo dei caratteri stessi dei programmi di videoscrittura utilizzati per la stesura dell'offerta e/o altre forme grafiche (caratteri con bordi, ecc:) che devono essere espressamente indicate dai concorrenti per consentirne una rapida e certa individuazione.

Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di diniego all'accesso a parti della propria offerta tecnica prive di adeguate ed esaustive motivazioni. Non costituiscono segreto commerciale tutte le tipologie di informazioni sottoposte a brevetto (in quanto la brevettazione costituisce procedura che rende pubbliche le stesse) o a deposito a fini di pubblicità tutelante.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La "busta" telematica C) deve contenere l'offerta economica, come di seguito specificato.

Per la presente procedura di gara la stazione appaltante ha scelto per la formazione della busta economica, nell'ambito delle funzioni disponibili sulla piattaforma telematica, la modalità "**solo upload di documenti**", per cui il file contenente l'offerta economica dovrà essere predisposto dall'operatore economico **preferibilmente utilizzando il Modello 5**, predisposto dalla stazione appaltante, da scaricare, compilare, firmare e caricare sulla piattaforma.

Si precisa che è richiesto, a pena di esclusione, l'indicazione nell'offerta economica (Modello 5):

1) del ribasso unico percentuale offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri sulla sicurezza per l'attuazione del P.S.C e dei lavori in economia, non soggetti a ribasso - indicato in cifre ed in lettere, nonché, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice:

2) gli oneri economici relativi alla sicurezza aziendale;

3) il costo della manodopera.

Tutti e tre i suddetti numeri dovranno essere espressi impiegando al **massimo 5 decimali**.

La suddetta offerta economica, da inserirsi nella busta C, dovrà **pena l'esclusione**, essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, reti di imprese), dovrà essere firmata digitalmente, sempre **pena l'esclusione**, da tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere l'istanza di partecipazione alla gara indicati al precedente **paragrafo 15.1.** e quindi:

a. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;

b. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;

c. in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;

d. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Si precisa altresì che la mancata sottoscrizione dell'offerta economica con le modalità sopra indicate non potrà essere sanata in sede di soccorso istruttorio e comporterà l'**esclusione** dalla presente procedura di aggiudicazione.

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARNE IL CONTENUTO E LE FIRME DIGITALI DA PARTE DEI SOGGETTI TENUTI ALLA SOTTOSCRIZIONE. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OFFERENTE.

Le offerte non trasmesse o ritirate non saranno visibili alla stazione appaltante e pertanto si intenderanno come non presentate. L'operatore economico potrà **modificare, cancellare e ritrasmettere** la propria offerta entro e non oltre la data e l'ora di scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta ("**FINE RICEZIONE OFFERTE**").

Si ricorda nuovamente che le operazioni di inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio dell'operatore economico.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica (Criteri A, B, C, D, E, F, G, H, I, L)	80
Offerta economica (Criterio P)	20
TOTALE	100

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il **punteggio dell'offerta tecnica** è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle con la relativa ripartizione dei punteggi.

[criteri qualitativi o discrezionali (colonna D)] Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i **“Punteggi discrezionali”**, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della **discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice**.

[criteri quantitativi (colonna Q)] Nella colonna identificata con la lettera Q **vengono indicati i “Punteggi quantitativi”**, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

[criteri tabellari (colonna T)] Nella colonna identificata con la lettera T **vengono indicati i “Punteggi tabellari”**, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è assegnato automaticamente ed in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto, così come meglio specificato nella descrizione degli stessi singoli criteri di valutazione.

Si precisa che un criterio motivazionale comune alla valutazione di tutti i criteri discrezionali dell'offerta tecnica sarà rappresentato dal rispetto di quanto indicato nel paragrafo 16 del presente disciplinare, dalla chiarezza, sinteticità delle indicazioni contenute nella relazione tecnica che ne valorizzino il contenuto e dalla loro idoneità a tradursi in chiari e precisi obblighi contrattuali, verificabili in fase esecutiva.

Agli effetti della valutazione, che sarà eseguita come indicato tabella che segue, non sarà considerata documentazione standard, ma si valuteranno solo gli elementi e le soluzioni che siano riferiti allo specifico cantiere e all'esecuzione delle opere oggetto della presente procedura.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica.

Nel seguito si useranno i termini criteri discrezionali o criteri qualitativi come sinonimi riferendosi entrambi ai criteri con **“Punteggi discrezionali” (D)**.

	CRITERIO DI VALUTAZIONE	Punti Totali MAX	Punti D MAX	Punti Q MAX	Punti T MAX
A	<p>1. Proposte migliorative sulle tecnologie costruttive e sulle specifiche dei materiali che saranno previsti nella fase di realizzazione delle opere.</p> <p><i>Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Tecnologie costruttive e specifiche dei materiali che si intendono adottare ad integrazione di quanto previsto in progetto, con particolare riferimento al miglioramento delle caratteristiche funzionali, di durabilità, estetiche ed alla riduzione dei costi di manutenzione, relative a: <p>1. TRIBUNE: migliorie di prodotto riferite ai sistemi costruttivi ed agli accorgimenti necessari finalizzate al rendere le tribune metalliche facilmente smontabili e rimontabili all'occorrenza, in particolare il piano di montaggio, smontaggio, sistema di numerazione degli elementi, frazionamento/impacchettamento/pallettizzazione degli elementi per movimentazione e trasporto (predisposizione di schemi e progetto di montaggio/smontaggio/pallettizzazione/movimentazione/sollevamento, ecc...), con particolare riguardo all'ubicazione ed al contesto in cui verranno realizzate le tribune (interno arce) ed alla logistica, alle dimensioni e limiti dimensionali degli accessi all'Arce ed al tipo di macchinari ed attrezzature necessarie alla movimentazione e sollevamento.</p> <p>2. PALCO: migliorie di prodotto riferite al piano di calpestio del palcoscenico (esposto in modo perenne agli agenti atmosferici ed ai raggi solari), finalizzate all'incremento di durabilità nel tempo (es. progettazione e realizzazione di specifici sistemi ed accorgimenti contro i fenomeni di dilatazione termica, di protezione superficiale o tipologie di prodotto speciali contro gli eventi meteorologici, ecc...), per l'efficientamento funzionale e perfezionamento del livello di sicurezza (es. incremento della resistenza all'usura, miglioramento dell'aderenza superficiale), per facilitazione di eventuali futuri interventi di manutenzione, rilascio di garanzie specifiche di prodotto, con valenza postuma del produttore, ecc....</p> <p>Potranno essere inserite nella busta B) “offerta tecnica”, schede tecniche relative ai prodotti e materiali che saranno oggetto di offerta.</p>	25	25		
B	<p>2. Proposte migliorative inerenti le parti impiantistiche ai fini dell'efficientamento funzionale, durabilità, minor manutenzione, contenimento dei consumi energetici ed idrici degli impianti.</p> <p><i>Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale:</i></p>				

	<ul style="list-style-type: none"> • Tecnologie costruttive e specifiche dei materiali che si intendono adottare ad integrazione di quanto previsto in progetto, con particolare riferimento al miglioramento delle caratteristiche per l'efficientamento funzionale, per il contenimento dei consumi energetici ed idrici e per la riduzione dei costi di manutenzione, relative a: <p>1. IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE: proposte migliorative relative alla gestione "smart" del sistema di illuminazione, con particolare riferimento a quella monumentale (da valutare rispetto alla semplicità di installazione e di gestione, nonché degli eventuali successivi oneri per il mantenimento in esercizio/efficienza del sistema); proposte migliorative di prodotto, relative all'ottimizzazione/diminuzione dei consumi energetici, per l'efficientamento funzionale e rispetto alla gestione degli scenari illuminotecnici, remotizzazione, minor manutenzione, durabilità;</p> <p>2. IMPIANTI MECCANICI: migliorie rispetto ai prodotti previsti in progetto, attraverso l'impiego di sistemi di riduzione di flusso e controllo di portata e della temperatura dell'acqua.</p> <p>3. IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE E ACQUE NERE: migliorie rispetto ai prodotti previsti in progetto riferiti a caratteristiche di durabilità, manutenibilità, efficienza funzionale ed energetica, remotizzazione degli allarmi, telecontrollo, ridondanza.</p> <p>4. IMPIANTI ELETTRICI: migliorie rispetto ai prodotti previsti in progetto riferiti a caratteristiche di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Efficienza energetica maggiore (rapporto lm/W, flusso luminoso emesso e potenza assorbita); - Maggiore durata della garanzia di prodotto, inerente il funzionamento degli apparecchi di illuminazione che comprenda anche difetti di riduzione di flusso, modifica della temperatura di colore e resa cromatica dei LED. - Minori costi di manutenzione e gestione <p>Potranno essere inserite nella busta B) "offerta tecnica", schede tecniche relative ai prodotti e materiali che saranno oggetto di offerta</p>	15	15		
C	<p>3. Proposte migliorative relative all'illuminazione, allo studio ed al render illuminotecnico, relazionato ai materiali proposti:</p> <p><i>Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentazione di proposta di adeguamento progettuale/studio illuminotecnico "dedicato" inerente l'impianto di pubblica illuminazione e l'illuminazione monumentale, relazionata alle effettive tipologie di prodotto offerte, nonché al rispetto delle prescrizioni rilasciate dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, che si riportano di seguito: <p><i>"Illuminazione: evitare fonti luminose posizionate a ridosso delle mura storiche in quanto a causa della estrema vicinanza alla parete verticale antica, non perfettamente piana, la luce radente genererebbe oltre un effetto di drammatizzazione anche un disuniforme distribuzione della luce per eccessiva vibrazione chiaroscurale e con "fiammature" nella parte più prossima al corpo illuminante. Si ritiene che la soluzione proposta di fonti luminose esterne distanziate rispetto alla Rocca, con posizionamento di proiettori orientati verso il monumento risulti consona alla corretta lettura dell'architettura, nel suo insieme, e della sua muratura antica. Infatti con tale soluzione si può giungere ad esiti di illuminazione naturale ed uniforme, attraverso adeguato distanziamento, direzione e ampiezza delle fasce luminose dei proiettori, senza effetti di abbagliamento nei confronti dei fruitori. La tonalità e qualità della luce dovrà avere un effetto prossimo alla luce solare; gli apparecchi illuminanti e il livello di illuminazione finale verranno concordati con funzionari di questo Ufficio anche predisponendo prove serali di illuminazione."</i></p> <p>Ai fini della rispondenza al presente criterio, sarà valutata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ la disponibilità ad effettuare durante l'esecuzione dei lavori prove serali di illuminazione, ulteriori a quelle già previste a progetto, secondo le richieste della Soprintendenza e dei tecnici della Direzione Lavori; ○ l'elaborazione grafica di un progetto specifico inerente la proposta effettuata, nonché di rappresentazione scenografica professionale, quali Render illuminotecnici dedicati, partendo dai rilievi (nuvola di punti) in possesso dell'Amministrazione <p>Potranno essere inserite nella busta B) "offerta tecnica", schede tecniche relative ai prodotti e materiali che saranno oggetto di offerta.</p>	15	15		
D	<p>4. Organizzazione generale e specifica della commessa e programma operativo dei lavori.</p> <p><i>Con riferimento al presente criterio di valutazione, il Concorrente, dopo l'approfondimento sulle previsioni progettuali, dovrà esporre la propria proposta sull'organizzazione del cantiere e sullo svolgimento dei lavori prevedendo almeno quanto di seguito:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • valutazione del contesto ambientale-urbano in cui si inserisce il cantiere, con un'accurata analisi delle aree e delle criticità insite nonché individuazione degli 				

	<p>interventi per minimizzare gli effetti derivanti dall'esecuzione dei lavori sull'ambiente circostante;</p> <ul style="list-style-type: none"> ● fasizzazione specifica del cantiere: presentazione di cronoprogramma operativo dettagliato dei lavori, con riferimento al cronoprogramma posto a base gara (in allegato al PSC), nel quale siano maggiormente esplicitate e dettagliate tutte le fasi e sotto fasi di realizzazione dell'opera, nel rispetto dei termini per l'esecuzione. Per ciascuna delle fasi/sottofasi dovrà essere distintamente e specificamente indicato il relativo programma esecutivo che espliciti almeno i tempi di esecuzione relativi e la composizione quali-quantitativa delle risorse/squadre di lavoro che saranno impiegate. Il cronoprogramma dovrà essere redatto attraverso l'analisi degli aspetti critici che possano condizionare il rispetto dei tempi previsti e dovranno essere descritti in relazione i provvedimenti e le azioni che il concorrente metterà in pratica al fine di risolvere eventuali criticità emergenti in corso d'opera al fine di riallinearsi alle previsioni; ● risorse aziendali che saranno dedicate alla gestione dell'appalto in termini di figure professionali dedicate (con specificazione dei tempi anche di presenza in cantiere), strumentali (software, ecc.) ed organizzative; ● proposte metodologiche relative alla sicurezza ed al controllo del cantiere, quali: <ul style="list-style-type: none"> ○ proposte migliorative in relazione alle modalità di controllo degli accessi e delle presenze in cantiere, ○ adeguatezza della metodologia seguita per effettuare i controlli di cui al presente appalto al fine di garantire il rispetto delle norme di salute e sicurezza e mantenere un adeguato controllo sul livello dei servizi per le maestranze, sulle lavorazioni eseguite e sulle eventuali problematiche relative alla sicurezza non previste nel PSC; ○ sorveglianza del cantiere anche nei momenti in cui non sono presenti le maestranze; ○ monitoraggi in caso di eventi atmosferici avversi ed emergenza; ○ modalità di redazione e archiviazione di tutta la documentazione necessaria ○ allo svolgimento dell'appalto e modalità di rendicontazione alla DL/RUP; 	5	5		
E	<p>5. Riduzione dei rischi ambientali nella gestione del cantiere e gestione dei rifiuti/macerie Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● efficacia delle procedure, delle azioni e degli interventi proposti al fine di contenere e mitigare l'impatto ambientale generato dalle lavorazioni, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, all'inquinamento acustico, alle misure adottate per il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue di cantiere prevedendo opportune reti di drenaggio e scarico delle stesse, alle misure adottate per aumentare l'efficienza nell'uso dell'energia nel cantiere con particolare riferimento all'uso di tecnologie a basso impatto ambientale; ● individuazione dei rischi dovuti alla presenza di rifiuti pericolosi derivanti dalle lavorazioni previste in progetto, che possono richiedere un trattamento specialistico; ● descrizione dei modi con cui saranno trattati i rifiuti prodotti in fase di lavorazione, proposta relativa al piano di gestione per il riutilizzo nell'ambito dello stesso cantiere del materiale proveniente dalle demolizioni, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.; 	5	5		
F	<p>Comunicazione ai cittadini durante l'esecuzione dei lavori Relativamente al criterio in oggetto, la proposta formulata dall'impresa dovrà contenere la tipologia di materiale grafico che si intende realizzare durante l'esecuzione dei lavori, con lo scopo di comunicare ai cittadini/passanti/turisti il fine ed il risultato dei lavori in essere mediante ad esempio cartellonistica, teloni serigrafati, pannelli informativi, ecc..., da installare nei pressi del cantiere.</p> <p>Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale:</p> <p>- efficace e puntuale comunicazione del risultato finale dell'intervento da realizzarsi, con riferimento al materiale proposto, alla grafica esecutiva, alla tipologia ed alla modalità di installazione e/o diffusione (a titolo esemplificativo: pannelli informativi, teloni serigrafati, cartelloni grafici, ecc..., di dimensioni efficaci, posti su idonee strutture di sostegno calcolate da tecnico abilitato da apporsi su indicazione della DL)</p>	5	5		
G	<p>7. Capacità di applicazione delle misure per la Gestione Ambientale - Registrazione EMAS (da indicarsi nel modello 6 da inserire nella busta B "offerta tecnica").</p> <p>Con riferimento al presente criterio di valutazione, il Concorrente dovrà:</p> <p>-dimostrare la sua capacità, attraverso la presentazione della Registrazione al sistema</p>				

	<p>del RTI o del consorzio ordinario o del GEIE sono in possesso della certificazione, in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta e dichiarano l'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata dell'appalto; pertanto nel caso in cui almeno un componente del RTI o consorzio ordinario sia privo di certificazione in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta non verrà assegnato alcun punteggio.</p> <p>In caso di consorzi di cui all'art 45 comma 1 lett b) o c) del Codice si procederà come descritto in calce alla presente tabella.</p>				
	3				3
L	<p>10. Capacità di applicazione dei principi del Lavoro Etico e Responsabilità Sociale di Comunicazione (da indicarsi nel modello 6 da inserire nella busta B "offerta tecnica").</p> <p>Con riferimento al presente criterio di valutazione, il Concorrente dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimostrare la sua capacità attraverso la presentazione di Certificazione SA 8000 rilasciata da Enti di certificazione riconosciuti da ACCREDIA per il rilascio specifico della certificazione SA 8000 unitamente all'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata dell'appalto. <p>Non saranno in alcun modo valutate e/o prese in considerazione certificazioni alternative ancorchè i concorrenti le ritengano motivatamente in tutto o in parte equivalenti. Inoltre non saranno prese in considerazione le certificazioni BS OHSAS 18001:2007.</p> <p>Verrà assegnato coefficiente pari ad 1 nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualora venga individuato un unico operatore economico e questi sia in possesso della certificazione SA 8000 in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta e dichiarare l'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata dell'appalto; - nel caso di R.T.I. o un consorzio ordinario di concorrenti o un GEIE, solo se tutti i componenti del RTI o del consorzio ordinario o del GEIE sono in possesso della certificazione, in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta e dichiarano l'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata dell'appalto; pertanto nel caso in cui almeno un componente del RTI o consorzio ordinario sia privo di certificazione in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta non verrà assegnato alcun punteggio. <p>In caso di consorzi di cui all'art 45 comma 1 lett b) o c) del Codice si procederà come descritto in calce alla presente tabella.</p>				
	2				2
		Tot. punti	D	Q	T
		80	70	0	10
	Totale offerta tecnica	80	70	0	10

Relativamente ai criteri di valutazione "G - Capacità di applicazione delle misure per la Gestione Ambientale - Registrazione EMAS" ed "H- Capacità di applicazione delle misure per la Gestione Ambientale - Certificazione ambientale ISO 14001", si precisa quanto segue:

- nel caso in cui un **R.T.I. o un consorzio ordinario di concorrenti o un GEIE**, si trovi nella situazione in cui tutti i componenti siano in possesso o della **registrazione EMAS** o della **certificazione ISO 14001** – per rendere più equilibrata la metodologia di attribuzione dei punteggi, che avrebbe altrimenti l'assegnazione di un coefficiente pari a zero in entrambi i criteri – **verrà assegnato un coefficiente pari allo 0,5 in entrambi i criteri**, sempre che tutti i componenti dichiarino anche l'impegno a mantenere la registrazione EMAS o la certificazione ISO 14001 per tutta la durata dell'appalto. Diversamente si penalizzerebbero in modo eccessivo R.T.I., consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, formati da soggetti alternativamente in possesso di una o dell'altra delle suddette certificazioni/registrazioni.

Relativamente ai criteri di valutazione **G, H, I, L** di cui sopra, si puntualizza che le registrazioni/certificazioni richieste, unitamente alla formalizzazione dell'impegno al mantenimento delle stesse per tutta la durata dell'appalto nel caso di aggiudicazione, qualora il concorrente sia un operatore economico di cui all'**art. 45, lett. b) e c) del Codice**, (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, nonché consorzi stabili) **devono essere possedute o dal consorzio stesso oppure da tutte le consorziate indicate per l'esecuzione.**

Inoltre l'operatore economico, nel caso in cui la certificazione sia posseduta da tutte le consorziate indicate, deve dichiarare di impegnarsi espressamente a **non modificare in sede di esecuzione i consorziati indicati se non tramite individuazione di altri consorziati, dotati delle medesime certificazioni/registrazioni possedute da quelli indicati in sede di offerta** (preferibilmente nel **Modello 6** predisposto dalla stazione appaltante).

Infine, nel caso in cui la **certificazione sia posseduta dal consorzio**, lo stesso dovrà dichiarare che i consorziati indicati si atterranno integralmente e rigorosamente alle procedure operative previste dalle rispettive certificazioni/registrazioni

possedute dal consorzio stesso, il quale ne controllerà il rispetto, se ne assumerà la responsabilità, essendo consapevole che la mancata osservanza in fase esecutiva implicherà la configurazione di inadempimento contrattuale.

Pertanto:

- nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b) e di consorzi stabili (art. 45 comma 2, lett. c), **se il consorzio stesso oppure tutte le consorziate indicate, attesteranno il possesso delle certificazioni/registrazioni valutabili**, la commissione attribuirà il **punteggio pieno** previsto dal criterio;
- qualora invece, relativamente al criterio, nè il consorzio, nè le consorziate indicate come esecutrici siano in possesso della/e certificazione/i valutabile/i, la commissione attribuirà un **punteggio pari a 0 (zero)**.

Non verranno attribuiti punteggi intermedi.

In ogni caso sia che la registrazione/certificazione sia posseduta dal consorzio oppure da tutte le consorziate indicate, in fase esecutiva dovrà essere adeguatamente documentata e dimostrata l'esecuzione dei lavori in maniera coerente con la specifica certificazione posseduta e garantito il mantenimento della stessa per tutta la durata dell'appalto.

Omissis - Soglia di sbarramento

omissis [criteri quantitativi (colonna Q)] A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo interpolazione lineare, così come da formula descritta nella tabella medesima in corrispondenza dei criteri.

[criteri tabellari (colonna T)] Quanto ai **criteri di valutazione G, H, I, L** cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla **colonna "T"** della tabella di cui al precedente paragrafo 18.1, il relativo punteggio è assegnato, **automaticamente** come meglio specificato nella descrizione dei criteri di valutazione.

18.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

[criteri discrezionali o qualitativi (colonna D)] A ciascuno dei **criteri discrezionali o qualitativi** cui è assegnato un **punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella**, è attribuito un **coefficiente - variabile tra zero e uno**, da parte di ciascun commissario di gara .

I **coefficienti di valutazione** saranno attribuiti **per ogni criterio di natura qualitativa/discrezionale** come segue:

a) mediante l'attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario del coefficiente variabile da zero ad uno, legato al **grado di rispondenza dell'offerta tecnica ai criteri motivazionali (parametri valutativi) stabiliti nella tabella di cui sopra**. Per rendere omogenea l'attribuzione dei punteggi, vengono previsti i seguenti giudizi e coefficienti correlati, che saranno utilizzati per le valutazioni dalla Commissione:

Rispondenza dell'offerta ai criteri motivazionali	Coefficiente
Eccellente/Massima	1
Ottima	0,9
Buona	0,8
Discreta	0,7
Sufficiente	0,6
Insufficiente	0,5
Scarsa	0,4
Molto scarsa	0,3
Inadeguata	0,2
Totalmente inadeguata	0,1
Nulla	0

b) per calcolare il coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione al criterio esaminato, la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, al fine di ottenere il **coefficiente medio da applicare al medesimo**.

Omissis [criteri quantitativi (colonna Q)]

18.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Con riferimento al criterio P - ribasso offerto sull'elenco prezzi:

$$P_i = (R_i / R_{max})^{0,4} \text{ dove:}$$

R_{max} = Ribasso massimo offerto in sede di gara

R_i = Ribasso offerto dal concorrente *i-esimo*.

In riferimento alle offerte economiche, si puntualizza che sono ammesse solo offerte in ribasso. Le offerte in aumento **saranno escluse** dalla presente gara; in caso di discordanza tra i valori economici offerti in lettere ed in cifre numeriche, prevarranno i valori offerti in lettere.

18.4. Metodo per il calcolo dei punteggi

Si precisa che le offerte tecniche relative ai criteri discrezionali (D) indicati nella tabella di cui al precedente sottoparagrafo 18.1 e relative ai criteri tabellari T (non soggetti a riparametrazione) e criteri quantitativi Q, con formule che consentono l'attribuzione del punteggio massimo all'offerta relativamente migliore **dovranno essere inserite nella busta telematica "B"**.

L'offerta economica dovrà essere inserita nella busta telematica "C".

E' causa di esclusione diretta l'inserimento dell'offerta economica nelle "buste" telematiche "A" o "B".

La commissione giudicatrice – dopo l'attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche ed economiche - formerà la graduatoria finale complessiva in base al **metodo aggregativo compensatore** come esplicitato nella seguente formula matematica:

[formula 18.4]

$$P_i = C_{ai} \text{ riparam.} \times P_a + C_{bi} \text{ riparam.} \times P_b + C_{ci} \text{ riparam.} \times P_c + C_{di} \text{ riparam.} \times P_d + C_{ei} \text{ riparam.} \times P_e + C_{fi} \text{ riparam.} \times P_f + C_{gi} \times P_g + C_{hi} \times P_h + C_{ii} \times P_i + C_{li} \times P_l + P \text{ off. econ.} \times P_p \text{ off. econ.}$$

dove:

- P_i è il punteggio complessivo totale attribuito all'offerta del concorrente *i-esimo*;
- $C_{ai} \text{ riparam.}, C_{bi} \text{ riparam.}, C_{ci} \text{ riparam.}, C_{di} \text{ riparam.}, C_{ei} \text{ riparam.}, C_{fi} \text{ riparam.}$ sono i coefficienti riparametrati attribuiti nei criteri discrezionali A, B, C, D, C, D, E, F dopo la riparametrazione al concorrente *i-esimo*;
- $C_{gi}, C_{hi}, C_{ii}, C_{li}$ sono i coefficienti attribuiti ai criteri **tabellari (T)** (che non sono soggetti a riparametrazione) al concorrente *i-esimo*, **relativamente ai criteri G, H, I, L**
- $P_a, P_b, P_c, P_d, P_e, P_f$ sono i pesi dei criteri di valutazione discrezionali A, B, C, D, E, F;
- P_g, P_h, P_i, P_l sono i pesi dei criteri di valutazione tabellari
- $P \text{ off. econ.}$ i è il coefficiente attribuito all'offerta economica del concorrente *i-esimo*;
- $P_p \text{ off. econ.}$ è il peso all'offerta economica.

Per i **criteri qualitativi** per i quali si prevede l'attribuzione di **punteggi discrezionali (D)**, nella formula 18.4 **vengono inseriti i punteggi ottenuti dal concorrente *i-esimo* dopo la prima riparametrazione** (riparametrazione di primo livello) effettuata in base a quanto di seguito specificato precisando che per i criteri **non suddivisi** in sub-criteri la riparametrazione sarà effettuata a livello del criterio stesso, mentre per i criteri suddivisi in sub-criteri (*non presenti nella presente gara*) la riparametrazione sarà effettuata solo a livello di sub-criterio e nella formula sopra riportata, si inseriranno i punteggi riparametrati dei singoli sub-criteri.

Per i **coefficienti relativi ai criteri tabellari ed a quelli di natura quantitativa la cui formula consenta l'attribuzione del punteggio massimo** all'offerta relativamente migliore, come anche per il criterio dell'offerta economica, **non si effettueranno riparametrazioni** e pertanto i relativi punteggi inseriti nella formula 18.4 non presentano l'inciso **riparam.**

Riparametrazione.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun **concorrente ammesso** ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica esclusivamente ai criteri discrezionali di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo (questi ultimi non presenti nella presente procedura non essendo previsti nella tabella di cui al precedente paragrafo 18.1). La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio (o sub-criterio laddove previsto) il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. In caso di criteri suddivisi in sub-criteri la suddetta riparametrazione verrà effettuata solo al livello dei singoli sub-criteri e non verrà riefettuata al livello del criterio. Quindi, in quest'ultimo caso potrebbe anche verificarsi la situazione in cui in un criterio suddiviso in sub-criteri nessun concorrente ottenga in relazione ad esso il punteggio massimo.

Si precisa che è prevista una sola riparametrazione che sarà effettuata con riferimento alle offerte ammesse dopo la fase di controllo della "busta" A. Non si procederà ad alcuna riparametrazione in caso di una sola offerta valida e ammessa alla fase di apertura della busta economica.

Si precisa anche che, qualora un concorrente venga escluso in sede di apertura delle buste "C" perchè, ad esempio, non abbia indicato gli oneri della sicurezza aziendale o della manodopera oppure non abbia correttamente sottoscritto l'offerta oppure venga escluso in una fase successiva (come ad es. in caso di esclusione per anomalia da parte del RUP oppure qualora, in sede di verifica dei requisiti della prima in graduatoria, si riscontri la sussistenza di una causa di esclusione), **si effettuerà una nuova riparametrazione** dei punteggi delle offerte tecniche inserite nelle buste B) **escludendo dai calcoli**

l'offerta esclusa, la quale non rientrerà, naturalmente, nemmeno nei calcoli dei coefficienti da attribuirsi alle offerte economiche e, comunque, in tutti quelli da effettuarsi per la determinazione della graduatoria finale di cui alla formula [18.4], compresi i calcoli dei punteggi dei criteri /eventuali sub-criteri quantitativi (Q) le cui formule implicano l'attribuzione del punteggio massimo all'offerta relativamente migliore (rapportando ad essa le valutazioni delle altre offerte).

Consolidamento della graduatoria.

La graduatoria finale formata in base alla formula [18.4] di cui sopra si considererà consolidata nel momento in cui verrà adottata da parte del competente dirigente della stazione appaltante la **determinazione di aggiudicazione sia essa efficace o meno** ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice. Quindi, eventuali esclusioni disposte per qualsiasi ragione successivamente all'adozione della determinazione di aggiudicazione non comporteranno nessun ricalcolo della graduatoria stessa. Nel caso in cui l'operatore risultato aggiudicatario in base alla suddetta determinazione di aggiudicazione venga successivamente escluso (ad es. ed a titolo esemplificativo in esito a pronunce giurisdizionali) non si ricalcherà la graduatoria ma ci si limiterà ad uno scorrimento della stessa.

* * *

L'appaltatore sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto a quanto offerto, dichiarato e proposto - ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati agli elementi e sub-elementi sopra illustrati da parte della preposta commissione giudicatrice - nella propria offerta tecnica.

Sono dettagliatamente indicati nel precedente paragrafo 16- *Contenuto della busta telematica "B" - offerta tecnica*, i documenti che i concorrenti devono produrre, ai fini delle valutazioni di cui sopra da parte della commissione giudicatrice.

Si precisa, che la realizzazione delle proposte migliorative contenute nell'offerta tecnica non comporta l'attribuzione di specifici compensi economici ulteriori al prezzo contrattuale derivante dall'offerta economica presentata in sede di gara.

L'offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà l'oggetto del contratto e la relativa realizzazione deve quindi intendersi completamente ed esclusivamente compensata nell'ambito e nei margini dei prezzi unitari contrattuali (determinati dal ribasso offerto) che devono risultare, anche a tal fine, adeguati. Inoltre, in questo caso, qualora l'offerta sia assoggettata a verifica di congruità, il concorrente dovrà dimostrare che i maggiori costi conseguenti alle proposte migliorative formulate nell'offerta tecnica trovano adeguata copertura nei margini complessivi dei prezzi contrattuali.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Come indicato nelle premesse, gli operatori economici che presenteranno offerta rispettando le regole della piattaforma telematica riceveranno, subito dopo l'inoltro delle offerte stesse, una comunicazione via PEC all'indirizzo indicato all'atto della propria registrazione. In tale PEC sarà indicato il numero di protocollo acquisito dall'offerta presentata. La piattaforma telematica garantisce la non modificabilità delle offerte presentate e la loro inaccessibilità prima del termine di scadenza stabilito per la presentazione delle stesse, nonché la loro conservazione ed integrità nelle successive fasi.

Si precisa che la procedura di affidamento è condotta tramite una piattaforma telematica che consente:

- agli operatori di monitorare l'andamento e le fasi della procedura tramite il portale appalti,
- di garantire l'integrità e l'intangibilità delle offerte e dei documenti presentati dagli operatori offerenti e la completa tracciabilità delle operazioni di gara.

Non si prevedono pertanto sedute "pubbliche" con possibilità, da parte di un rappresentante degli offerenti, di presenziare nel luogo fisico dove si svolgeranno le sedute stesse. Gli operatori potranno comunque seguire da remoto lo svolgimento della procedura utilizzando le specifiche funzionalità della piattaforma telematica e verificare l'esito delle sedute "pubbliche".

Saranno svolte due sedute "pubbliche": la prima seduta del Seggio di gara di "apertura" (in senso procedurale-informatico di accesso ed apertura, per la prima volta, ai relativi file) delle buste A contenenti la documentazione amministrativa e **l'ultima seduta da parte della commissione giudicatrice di "apertura" delle buste contenenti le offerte economiche e di formazione delle graduatorie.**

Non si svolgeranno sedute "pubbliche" per le eventuali sedute da tenersi, in caso di soccorso istruttorio, per dare atto degli esiti dei soccorsi stessi. Degli esiti di tali sedute gli offerenti saranno tempestivamente informati tramite il portale appalti.

Inoltre - al fine di snellire le operazioni di gara e coerentemente a quanto sostenuto anche nella Sentenza del TAR Emilia Romagna, sez. II, n. 863 del 15 novembre 2018 - **la seduta della commissione giudicatrice di apertura delle buste B) contenenti le offerte tecniche si svolgerà in seduta riservata**, in quanto, per le ragioni sopra esposte, la piattaforma telematica garantisce pienamente la tracciabilità delle operazioni di gara e l'intangibilità dei documenti di offerta presentati dai concorrenti.

La procedura di gara sarà dichiarata aperta da un **Seggio di gara monocratico**, costituito dal dirigente del Servizio competente per materia o suo sostituto in caso di impossibilità.

Il Seggio di gara si riunirà in seduta pubblica il giorno 18/04/2023 alle ore 9.00.

Tale seduta "pubblica", se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite piattaforma telematica.

La seduta "pubblica" nel corso della quale si "apriranno" le buste contenenti le offerte economiche, si svolgerà nel giorno indicato tramite piattaforma telematica con almeno 2 giorni di anticipo sulla data della seduta stessa.

Il Seggio di gara procederà attraverso la piattaforma telematica, nella prima seduta pubblica a verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate e procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) (eventuale) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) proporre al competente Dirigente della stazione appaltante l'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui **all'art. 76, comma 2-bis, del Codice**.

Delle attività svolte verrà redatto apposito verbale.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del Codice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. Infatti fino al 30 giugno 2023 non trova applicazione a titolo sperimentale l'art. 77, co. 3 del Codice relativa all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'art. 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (*termine differito dall'art. 52, comma 1, lettera a), del DL 77/2021 convertito con legge n. 108 del 2021*).

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e se necessario, fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (**cf. Linee guida n. 3** di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «**Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni**» - approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE B) E C) – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa da parte del Seggio di gara, la commissione giudicatrice procederà, in seduta riservata, all'**apertura delle buste telematiche relative alle offerte tecniche (buste B) e preliminarmente, verificherà la presenza dei documenti richiesti del presente disciplinare e la corretta sottoscrizione digitale degli stessi**.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi coefficienti applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Nel caso in cui sia prevista la soglia di sbarramento al punteggio tecnico di cui al punto 18.1, la commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà a proporre al competente Dirigente della stazione appaltante l'adozione del provvedimento di esclusione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà all'apertura dell'offerta economica dei predetti operatori. Ai fini del superamento o meno della soglia di sbarramento **si prenderanno in considerazione i punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice prima della riparametrazione**.

Successivamente, in seduta pubblica convocata con le modalità di cui al precedente paragrafo 19, **la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati** attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti [ad esempio in caso di mancato superamento della soglia di sbarramento etc.] **e procederà all'apertura**

delle buste telematiche contenenti le offerte economiche (buste C). Procederà quindi alla relativa valutazione e all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice in base alla formula indicata al precedente paragrafo 18.4.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Qualora individui offerte nelle quali, sia i punti relativi al prezzo che la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione superano i quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel disciplinare di gara ai sensi dell'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà a proporre al competente Dirigente della stazione appaltante sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, ed in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 6 ultimo periodo), il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a **15 (quindici) dal ricevimento della richiesta.**

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione qualora lo stesso RUP lo ritenga necessario, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP procederà a proporre al competente Dirigente della stazione appaltante l'adozione del provvedimento di esclusione ed alle successive comunicazioni, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, nei confronti delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

Si segnala che **qualora il concorrente primo in graduatoria non risponda, in sede di eventuale verifica di congruità, alla richiesta di giustificazione dell'offerta**, tale comportamento sarà ritenuto dalla Stazione appaltante lesivo della garanzia di trasparenza e correttezza della gara. Il comportamento omissivo potrebbe infatti essere strumentale ad una modifica della graduatoria e/o allo scorrimento della stessa a favore di altro concorrente in una fase in cui le offerte economiche sono già tutte note. Tale comportamento – che sostanzialmente verrà equiparato alla volontà di sottrarsi all'impegno preso con la presentazione dell'offerta ed al mantenimento della stessa per il termine stabilito nei documenti di gara – sarà comunicato ad ANAC e, qualora ritenuto necessario in relazione alla specificità del caso, sarà oggetto anche di segnalazione alle autorità competenti (Procura della Repubblica).

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

23.1. All'esito delle operazioni di cui sopra **il RUP, formulerà la proposta di aggiudicazione al dirigente competente** in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, sulla base della graduatoria finale approvata dalla commissione giudicatrice, chiudendo le operazioni di gara e procedendo con i successivi adempimenti.

L'aggiudicazione diventa **efficace** ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Codice, all'esito positivo delle verifiche sulla sussistenza delle condizioni di partecipazione e del possesso dei requisiti, di cui ai precedenti paragrafi 6 e 7. La verifica avverrà nei confronti del concorrente aggiudicatario ai sensi e con le modalità di cui all'art. 85, comma 5 del Codice.

In ogni caso, viene considerata condizione necessaria e imprescindibile per l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, da parte del competente dirigente del Servizio Appalti e Contratti, che il concorrente nei cui confronti è stata formulata la proposta di aggiudicazione:

- fornisca tutte le informazioni necessarie alla stazione appaltante per avviare le verifiche sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del codice e di tutte le altre condizioni e criteri stabiliti dal presente disciplinare qualora non immediatamente desumibili da certificazioni acquisibili d'ufficio dalla stazione appaltante (ad es. ai fini dell'individuazione certa di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del codice, dovranno essere indicati i componenti dell'organo di vigilanza se presente, in quanto non desumibili dalle visure ordinarie CCIAA oppure nel caso in cui l'operatore non abbia l'organo di vigilanza dovrà essere prodotta specifica dichiarazione al riguardo);

- fornisca tutte le eventuali informazioni, rispetto all'indicazione dei costi della manodopera indicati nell'offerta economica ai sensi dell'art. 95, comma 10 primo periodo del codice, che saranno richieste dalla stazione appaltante per effettuare – **prima dell'aggiudicazione** - le verifiche di cui al secondo periodo del citato comma 10 dell'art. 95 del codice relative al rispetto dei minimi salariali retributivi.

Le suddette informazioni dovranno essere rese – al fine del rispetto dei tempi programmati per lo svolgimento della presente procedura di aggiudicazione – **entro 10 giorni** dalla specifica lettera di richiesta della stazione appaltante. Qualora non fornite entro il suddetto termine, la stazione appaltante assegnerà un ulteriore termine perentorio non inferiore a **4 giorni lavorativi**, decorsi infruttuosamente i quali, procederà con l'esclusione dalla gara del concorrente.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con la Legge 11 settembre 2020 n. 120, l'aggiudicazione deve avvenire entro il termine di 4 mesi dalla data di adozione della determina a contrattare.

Verifica dei requisiti

La verifica del possesso **delle condizioni di partecipazione e dei requisiti richiesti dal presente disciplinare di gara**, avverrà per quanto possibile attraverso **l'utilizzo della BDNCP** (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici) gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nello specifico, mediante il FVOE (Fascicolo virtuale dell'operatore economico). La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare/integrare tali verifiche con richiesta diretta agli enti interessati qualora il sistema della BDNCP presenti interruzioni o malfunzionamenti o qualora si tratti di informazioni non disponibili presso tale Banca Dati. Per i concorrenti non aventi sede in Italia, ma in uno degli Stati membri o in un Paese terzo firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, la documentazione dimostrativa dei requisiti sopra indicati deve essere inserita dal concorrente nel sistema della BDNCP e, nello specifico, nel FVOE (Fascicolo virtuale dell'operatore economico). Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

Aggiudicazione e consolidamento della graduatoria

Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 95, comma 15 del Codice, si precisa che relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, la conclusione delle fasi di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, successivamente alle quali la graduatoria si consolida (o cristallizza), viene considerata coincidere con l'**adozione della determinazione di aggiudicazione, sia essa o meno efficace, da parte del competente Dirigente della stazione appaltante.**

Quindi, ogni esclusione o riammissione di offerte (anche in seguito a provvedimenti in autotutela della stazione appaltante o esclusione per anomalia), disposta prima dell'adozione della determinazione di aggiudicazione **determinerà necessariamente un ricalcolo della graduatoria** con la riformulazione delle riparametrazioni e dei restanti calcoli senza l'offerta esclusa o con l'offerta riammessa e la conseguente formazione di una nuova graduatoria. Al contrario, eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente alla data di adozione della determinazione di aggiudicazione non comporteranno nessun ricalcolo della soglia di anomalia e della conseguente graduatoria approvata.

Termini di vincolatività delle offerte

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 420 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di **confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata** e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data (ove prevista). Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

23.2. Stipulazione del Contratto

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011 e fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con la Legge 11 settembre 2020 n. 120, in virtù del quale **"L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro 60 (=sessanta) giorni"**. Si rammenta che ai sensi dell'art. 2 comma 1 del decreto legge di cui sopra, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso qualora imputabili all'operatore economico, **costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto** per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di **tracciabilità dei flussi finanziari** di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Prima della stipula del contratto, l'appaltatore dovrà sottoscrivere la "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi" allegata al capitolato speciale di appalto sotto la lettera B), in conformità all'Allegato I al Decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012 (G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) al fine di consentire il monitoraggio da parte della stazione appaltante della conformità ai predetti standard, osservando le disposizioni dell'art. 59 del Capitolato stesso.

La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione, da parte dell'aggiudicatario, della seguente ulteriore documentazione e dichiarazioni:

a) "omissis" (nel caso sia indicata la terna dei subappaltatori – norma sospesa);

b) garanzia definitiva di cui all'art. 103 del codice nei termini e con le modalità ivi previste, entro il termine di **30 giorni** dalla lettera di richiesta;

c) comunicazione ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991 sulla composizione societaria e sull'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione dell'appalto, entro il termine di **30 giorni** dalla lettera di richiesta;

c1) comunicazione ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e degli artt. 2 e 3 del D.M. 145/2000 utilizzando i modelli che verranno allegati dalla stazione appaltante alla specifica lettera di richiesta, entro il termine di **30 giorni** dalla lettera di richiesta;

c2) presentazione del piano operativo di sicurezza (POS) che dovrà, in ogni caso, essere corretto / completato / integrato con le specifiche richieste del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e del RUP, entro il termine di **30 giorni** dalla lettera di richiesta;

d) polizza assicurativa ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del Capitolato Speciale di Appalto, entro il termine di **15 giorni** dalla lettera di richiesta;

e) rimborso delle spese delle pubblicazioni, ai sensi del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, entro il termine di **15 giorni** dalla lettera di richiesta;

f) pagamento delle spese contrattuali, entro il termine di **15 giorni** dalla lettera di richiesta.

Si precisa che, la mancata produzione nei termini sopra indicati:

- della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del codice di cui al precedente punto **b)**;

- della comunicazione ai sensi del DPCM 187/1991 di cui al precedente punto **c)** e della comunicazione ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e degli artt. 2 e 3 del D.M. 145/2000 di al precedente punto **c1)**;

- **del piano operativo di sicurezza (POS)** di cui al punto **c2)**;

- **della polizza assicurativa** ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del Capitolato Speciale di Appalto di cui al precedente punto **d)**,

se non immediatamente sanata, **entro 3 giorni lavorativi dal sollecito, sarà considerata causa di decadenza dell'affidamento o revoca dell'aggiudicazione.**

Anche il mancato pagamento delle spese contrattuali di cui al precedente punto f) potrà essere considerata come causa di decadenza dell'affidamento o revoca dell'aggiudicazione qualora comporti ritardi della stipulazione del contratto valutati come non accettabili da parte della stazione appaltante.

Tenuto conto del parere del MIMS n. 1203/2022, per "conclusione del contratto" si intende il momento di stipula del contratto (art. 1326 c.c.).

23.3. L'aggiudicatario dovrà presentarsi alla data che sarà concordata con i competenti uffici della stazione appaltante per la stipulazione del contratto. In caso di mancata presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della garanzia per la partecipazione alla procedura.

23.4. In caso di mancata stipula del contratto per sopravvenuta carenza, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione richiesti, si procederà all'incameramento della garanzia per la partecipazione alla procedura ed alla dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione stessa.

23.5 omissis.

23.6. In caso di mancata stipulazione del contratto nelle ipotesi configurate ai precedenti punti 23.2., 23.3., 23.4., la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto e stipulare il contratto con l'operatore economico che risulti successivamente classificato nella graduatoria delle offerte. **Si precisa che in tutti questi casi e successivamente all'aggiudicazione, la graduatoria si considererà consolidata e quindi non si effettueranno più calcoli o riparametrazioni laddove previste, ma si procederà semplicemente ad uno scorrimento della graduatoria stessa.**

Coerentemente a quanto sopra esposto si precisa che, **anche nelle ipotesi di cui al primo comma dell'art. 110 del Codice**, la graduatoria di riferimento rimane quella risultante dall'originaria aggiudicazione.

23.7. Il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art 32 comma 14 del Codice, mediante **atto pubblico in modalità elettronica.**

23.8. Si ribadisce che **sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali (compresi tutti gli oneri fiscali ed i diritti di segreteria qualora dovuti) nessuna esclusa** che, da una stima effettuata, **si presume possano ammontare ad € 6.500,00** nonché **le spese per le pubblicazioni** ai sensi di legge anticipate dalla stazione appaltante del bando e degli avvisi degli esiti di gara, che si stimano in circa complessive euro 2.300,00.

23.9. Il contratto verrà stipulato **nel termine di 120 giorni** - salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario - che decorre dalla **data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace** ai sensi dell'art 32 comma 7 del Codice e comunque non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 9 del Codice, fatti salvi gli affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere a) e b) del codice, per i quali il termine dilatorio predetto non si applica.

23.10. Ai sensi dell'art 103 comma 7 del Codice, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori l'appaltatore dovrà presentare al RUP una polizza di assicurazione avente le caratteristiche di cui all'**art. 37 del Capitolato speciale di appalto.**

23.11. Saranno **materialmente allegati al contratto** per farne parte integrante e sostanziale, l'elenco dei prezzi unitari ed il capitolato speciale di appalto. Tutti i restanti elaborati di progetto a base di gara **formeranno parte integrante del contratto ancorché non verranno materialmente allegati ad esso.**

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ravenna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali avverrà secondo le norme del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati di seguito «**Regolamento**» e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "**Codice in materia di protezione dei dati personali**", così come integrato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 (in G.U. 4 settembre 2018 n. 205), nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.

I dati raccolti saranno trattati prevalentemente con strumenti informatici e telematici ed episodicamente con modalità cartacee, per le finalità previste dal Regolamento, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (nel seguito anche "**Regolamento UE**"), la stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

In relazione alle attività svolte nell'ambito del presente affidamento, si segnala che:

- i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, nonché per l'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della redazione e della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti dalla stazione appaltante potranno essere trattati anche per fini di archiviazione nel pubblico interesse.

Natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati alla Stazione Appaltante/Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Per correttezza e trasparenza si informano gli operatori economici che il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE. I "dati personali relativi a condanne penali e reati" o a connesse misure di sicurezza, ai sensi dell'art. 10 Regolamento UE, sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile in materia di appalti (ai sensi dell'art. 2-octies del Codice in materia di protezione dei dati personali).

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali e richieste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici della Stazione Appaltante/Amministrazione che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla Stazione Appaltante/Amministrazione in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del concorrente alla gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dalla Stazione Appaltante/Amministrazione, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito "profilo del committente" della Stazione Appaltante/Amministrazione, sezione "Amministrazione Trasparente".

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo della gestione della procedura, nonché successivamente, per finalità di archiviazione a tempo indeterminato.

Processo decisionale automatizzato

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti dell'interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l'accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all'art. 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall'art. 7 del Codice privacy o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo.

Titolare del trattamento

Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, titolare del trattamento è il Comune di Ravenna, rappresentato ai fini previsti dal Regolamento, dal Sindaco pro tempore e Responsabile della protezione dati (RPD) è Lepida Spa.

Consenso del concorrente/interessato

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte della Stazione Appaltante/Amministrazione per le finalità sopra descritte.

Ravenna 21.03.2023

Il Dirigente
Dott. Paolo Neri
documento firmato digitalmente